Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 106

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 19 aprile 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lombardia

Regione Basilicata

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

Regione Friuli-Venezia Giulia

Regione Campania

Regione Toscana

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1982, n. **1167.**

Dichiarazione di pubblica utilità di opere destinate alla difesa da realizzarsi a cura della Marina militare nel comune di Melilli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni legislative da applicarsi alle espropriazioni per opere militari e più in generale alle espropriazioni per opere ed interventi dello Stato, contenute nella legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed integrazioni, impregiudicata restando l'osservanza delle disposizioni legislative che avessero a sopravvenire per la disciplina delle espropriazioni predette;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

Decreta:

Art. 1.

Le fortificazioni, i fabbricati e le opere in genere destinate alla difesa, da realizzarsi a cura della Marina militare nel comune di Melilli (Siracusa), località Cava di Sorciaro, sono dichiarati di pubblica utilità.

Le sistemazioni di cui al precedente comma rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Art. 2.

All'esproprio degli immobili nonché dei diritti immobiliari occorrenti, che verranno designati dal Ministero della difesa, sarà provveduto a norma delle disposizioni di legge citate nelle premesse.

Il termine entro il quale gli espropri e i lavori dovranno avere inizio e compiersi, è stabilito in anni tre e anni dieci dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1982

PERTINI

LAGORIO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *marzo* 1983
Registro n. 10 *Difesa, foglio n.* 256

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 24 marzo 1983.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Setzu.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Cagliari per la protezione delle bellezze naturali, nelle adunanze del 3 luglio e del 9 luglio 1981, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, parte della località della « Giara di Gesturi », interessante il comune di Setzu;

Considerato che i verbali della suddetta commissione sono stati pubblicati nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Setzu;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico per i seguenti motivi: la località in questione « La Giara di Gesturi », fa parte di un territorio più vasto denominato « Marmilla », che costituiva un canale marino che andava dalla fossa del Campidano fino alla zona tra gli abitati di Nuzallao e Laconi. Tutta questa regione fu interessata da tre fasi: sedimentaria, effusiva e quindi da una fase di sollevamento e neoformazione. Il tempo e l'azione corrosiva delle acque meteoriche e degli altri agenti esogeni hanno determinato l'attuale orografia di questa regione con alcune zone a forte inclinazione e caratteristici altipiani chiamati

« Giare ». Una di queste, sicuramente più interessante fra tutte per le caratteristiche botaniche e faunistiche, è la « Giara di Gesturi ». Visto nel suo insieme, il paesaggio offerto dalla Giara è di una omogeneità notevole in virtù della flora che lo arricchisce di notevoli toni di verde nel sottobosco formato da Mirto e da altre essenze, quali: il Cistus monspeliensis, l'Olea oleaster, l'Euphorbia characias ed il Pistacia lentiscus con lo strato arboreo dominato da quercie di sughero (Quercus suber), mentre sui versanti freschi domina la Roverella (Quercus pubescens). L'altipiano della Giara è paesaggisticamente notevole, offrendosi alla vista dell'osservatore come una singolarità geologica nella sua globalità da tutta la vallata che lo circonda e che si estende a vista d'occhio per alcuni chilometri, rivelandosi, quindi, anche un eccezionale punto di belvedere panoramico. Altro elemento caratterizzante di questo paesaggio sono i Nuraghi, di cui alcuni in ottimo stato di conservazione, planimetricamente disposti lungo il costone della Giara, che si rivelano come degli interventi architettonici perfettamente integrati nella purezza del paesaggio. Addentrandoci all'interno dell'altipiano si scopre il vero volto di questo paesaggio naturale. Infatti, percorrendo i numerosi sentieri che attraversano il territorio, si incontrano le capanne costruite con pietra del luogo e coperte col tetto a frasche, che si offrono quasi improvvise alla vista dell'osservatore, completando con spontaneità l'ambiente che lo circonda. In alcuni casi esse sono incorniciate da recinti in pietra di forma circolare, che sono usati dai pastori per il ricovero del bestiame. Paesisticamente e geologicamente più interessanti sono i cosiddetti « Laghetti della Giara », che sono depressioni formatesi nello strato basaltico che con la stagione delle piogge accumulano l'acqua da cui la denominazione dei laghetti. Essi sono asciutti nel periodo estivo e offrono un curioso, quanto interessante paesaggio, presentandosi come delle radure disseminate di pietre, anche di grosse dimensioni, che lo strato d'acqua le circonda, in altri periodi ha colorato di scuro fino al livello che raggiunge il precitato strato d'acqua. Queste zone in parte penetrano nelle fratture dello strato basaltico e fuoriescono a valle creando delle sorgenti di buona portata, a volte, invece, formano sull'altipiano dei piccoli corsi d'acqua che riversandosi a valle, lungo le pendici della Giara, hanno formato dei canaloni o « Scale » che hanno costituito per lungo tempo l'unica via di accesso all'altipiano. Lungo le rive di questi laghetti possiamo incontrare i famosi « Cavallini delle Giare », che costituiscono una singolarità unica per la Sardegna (circa 500 individui), sia come popolazione, che come potenzialità genetica della specie. A completare il quadro faunistico della zona, si uniscono cinghiali, volpi e gatti selvatici sardi, mentre molto ricca e interessante è la fauna ornitologica con Astori, Poiane, Pernici sarde, Saltimpali e Corvi imperiali. Essendo, pertanto, tutto il territorio meritevole di protezione, è necessario che la Giara stessa sia adeguatamente protetta al piede, includendo anche i territori dei paesi di Genuri, Gesturi, Tuili e Barumini. In particolare la zona sita nel comune di Setzu interessata dal fenomeno dell'altipiano si presenta con le stesse caratteristiche di omogeneità e purezza del territorio. Infatti essa ci appare scoscesa verso il letto del « Rio di Setzu », con uno sviluppo alquanto movimentato, parzialmente coperto dalla vegetazione (Roverella, Cisto, Mirto), che nelle varie stagioni assume tonalità cromatiche che colpiscono l'occhio del passante per la loro limpidezza. Ugualmente notevole è la località in cui nasce il « Rio di Setzu » che, con i suoi versanti scoscesi, giunge fino all'altipiano, dove il paesaggio della Giara si esprime in tono diverso con una orizzontalità sulla quale l'unica emergenza è rappresentata dalla vegetazione composta nello strato arboreo dalle querce da sughero e al suolo da Lentisco, Cisto, Asfodelo, e varie specie di Orchidee mediterranee con una varietà di colori che rendono il paesaggio quanto mai interessante e degno di essere protetto. Punto paesaggisticamente interessante è il piccolo laghetto temporaneo nominato « Su Pauli » con la vicina sorgente « Mitza Pauli e idda », contornati da varietà vegetative tipiche dell'altipiano, il tuttto orlato dalla immensa sughereta della Giara;

Decreta:

La sopradescritta zona della « Giara di Gesturi », sita nel territorio del comune di Setzu ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: dal limite comunale tra il comune di Tuili e quello di Setzu all'incrocio a quota 256, si prosegue lungo tale confine comunale verso nord fino all'incrocio di tale limite con i comuni di Tuili e Gesturi, prosegue ancora verso nord-est sul confine tra Setzu e Gesturi, fino all'incrocio col confine del comune di Genoni, segue verso sud tale limite fino all'incrocio col confine del comune di Genuri, segue tale confine verso sud fino all'incrocio con la strada comunale Genuri-Setzu e quindi lungo la detta strada verso Setzu fino all'incrocio col sentiero (in prossimità della quota 214), che segue verso sud-est fino al confine comunale a quota 256, punto di partenza della perimetrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Cagliari.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Cagliari curerà che il comune di Setzu provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale*, contenente il presente decreto, all'albo comunale entro un mese dalla sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo, comunque interessati alla sopradescritta zona, hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica, entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 24 marzo 1983

Il Ministro: VERNOLA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Verbale della seduta del 9 luglio 1981

L'anno millenovecentottantuno, il giorno 9 del mese di luglio, alle ore 9, in seguito a determinazione presa nella procedente riunione del 3 luglio 1981 da tutti i componenti la commissione, si sono riuniti presso la sede della soprintendenza ai beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Cagliari in via G. M. Angioy, 15, i signori:

(*Omissis*).

Sono posti all'ordine del giorno i seguenti argomenti:

1) comuni di Barumini, Genuri, Gesturi, Setzu e Tuili, località « Giara di Gesturi », inclusione come bellezze d'insieme negli elenchi previsti nell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

(*Omissis*).

Alle ore 9,30 il presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa al primo punto posto all'ordine del giorno.

(*Omissis*).

Dopo ampia discussione, cui partecipano tutti gli intervenuti il presidente formula l'invito a deliberare.

La commissione si esprime all'unanimità per l'apposizione del vincolo nella località « Giara di Gesturi », sita nei comuni di Barumini, Genuri, Gesturi, Setzu e Tuili, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4.

(*Omissis*).

Comune di Setzu:

La zona sottoposta al vincolo è delimitata dalla seguente linea: dal limite comunale tra il comune di Tuili e quello di Setzu all'incrocio a quota 256, si prosegue lungo tale confine comunale verso nord fino all'incrocio di tale limite con i comuni di Tuili e Gesturi, prosegue ancora verso nord-est sul confine tra Setzu e Gesturi, fino all'incrocio col confine del comune di Genoni, segue verso sud tale limite fino all'incrocio col confine del comune di Genuri, segue tale confine verso sud fino all'incrocio con la strada comunale Genuri-Setzu e quindi lungo la detta strada verso Setzu fino all'incrocio col sentiero (in prossimità della quota 214), che segue verso sud-est fino al confine comunale a quota 256, punto di partenza della perimetrazione.

La predetta zona, che è chiaramente rappresentata con contorno verde sulla planimetria allegata al presente verbale, ha notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in quanto nella parte interessata dal fenomeno dell'altopiano, si presenta con le stesse caratteristiche di omogeneità e purezza del resto del territorio.

(*Omissis*).

(2237)

DECRETO 24 marzo 1983.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Genuri.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Cagliari per la protezione delle bellezze naturali, nelle adunanze del 3 luglio 1981 e del 9 luglio 1981, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, parte della località della « Giara di Gesturi », interessante il comune di Genuri;

Considerato che i verbali della suddetta commissione sono stati pubblicati nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Genuri;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico per i seguenti motivi: la località in questione, la « Giara di Gesturi », fa parte di un territorio più vasto denominato « Marmilla », che costituiva un canale marino dalla fossa del Campidano fino alla zona tra gli abitati di Nurallao e Laconi. Tutta questa regione fu interessata da tre fasi: sedimentaria, effusiva e quindi da una fase di sollevamento e neoformazione. Il tempo e l'azione corrosiva delle acque meteoriche hanno determinato l'attuale orografia di questa regione con alcune zone a forte inclinazione e caratteristici altipiani chiamati « Giare ». Una di queste, sicuramente la più interessante fra tutte per le caratteristiche botanico-faunistiche è la Giara di Gesturi. Visto nel suo insieme, il paesaggio offerto dalla Giara è di una omogeneità notevole in virtù della flora che lo arricchisce di mutevoli toni di verde nel sottobosco formato da Mirto e da altre essenze, quali: il Cistus nonspeliensis, l'Olea oleaster, l'Euphorbia characias ed il Pistacia lentiscus con lo strato arboreo dominato da querce di sughero (Quercus suber), mentre sui versanti freschi domina la Roverella (Quercus pubescens). L'altipiano della Giara è paesaggisticamente notevole, offrendosi alla vista dell'osservatore come una singolarità geologica nella sua globalità, da tutta la vallata che lo circonda e che si estende a vista d'occhio per alcuni chilometri rivelandosi quindi anche un eccezionale punto di belvedere panoramico. Altro elemento caratterizzante questo paesaggio sono i Nuraghi, di cui alcuni in ottimo stato di conservazione, planimetricamente disposti lungo il costone della Giara che si rivelano come degli interventi architettonici perfettamente integrati nella purezza del paesaggio. Addentrandoci all'interno dell'altipiano si scopre il vero volto di questo stupendo paesaggio naturale. Infatti, percorrendo i numerosi sentieri che attraversano il territorio si incontrano le capanne costruite con pietra del luogo e coperte col tetto a frasche, che si offrono quasi improvvise alla vista dell'osservatore completando con spontaneità lo ambiente che le circonda. In alcuni casi esse sono incorniciate da recinti in pietra di forma circolare che sono usati dai pastori per il ricovero del bestiame. Paesisticamente e geologicamente più interessanti sono i cosiddetti « Laghetti della Giara », che sono depressioni formatesi nello strato basaltico che con la sta-

gione delle piogge accumulano l'acqua da cui la denominazione dei laghetti. Essi sono asciutti nel periodo estivo e offrono un curioso, quanto interessante paesaggio, presentandosi come delle radure disseminate di pietre, anche di grosse dimensioni, che lo strato di acqua che le circonda in altri periodi ha colorato di scuro fino al livello che raggiunge il precitato strato d'acqua. Queste acque in parte penetrano nelle fratture dello strato basaltico e fuoriescono a valle creando delle sorgenti di buona portata, a volte invece formano sull'altipiano dei piccoli corsi d'acqua che riversandosi a valle, lungo le pendici della Giara, hanno formato dei canaloni o « Scale » che hanno costituito per lungo tempo l'unica via d'accesso all'altipiano. Lungo le rive di questi laghetti possiamo incontrare i famosi « Cavallini della Giara » che costituiscono una singolarità unica per la Sardegna, sia come popolazione (circa 500 individui), che come potenzialità genetica della specie. A completare il quadro faunistico della zona si uniscono cinghiali, volpi e gatti selvatici sardi, mentre molto ricca e interessante è la fauna ornitologica con Astori, Poiane, Pernici sarde, Saltimpali e Corvi imperiali. Essendo, pertanto, tutto il territorio meritevole di protezione e necessario che la Giara stessa sia adeguatamente protetta al piede includendo anche i territori dei paesi di Setzu, Gesturi, Genuri, Tuili e Barumini. In particolare la zona sita nel comune di Genuri, interessata dal fenomeno dell'altipiano della Giara, si presenta con le stesse caratteristiche di omogeneità del territorio. Infatti questa si sviluppo con un paesaggio collinare degradante verso il paese con un alternarsi di saliscendi in cui si pongono in evidenza « Bruncu Serra Miana » e « Bruncu Matta Manna ». Da questa fascia di rispetto è possibile godere il paesaggio che l'orlo della Giara ed il suo piede offrono traguardando inoltre alcune delle ben note « Scalas », cosiddetti canaloni che si inerpicano fino in sommità, contornati da una vegetazione quanto mai interessante per varietà di specie e per tonalità cromatiche, variabili nell'arco delle quattro stagioni. Infatti su questo versante domina la Roverella contornata da altre manifestazioni botaniche di notevole interesse anche paesistico, in quanto offrono una varietà di colori molto intensi e gradevoli all'occhio dell'osservatore;

Decreta:

La sopradescritta zona della « Giara di Gesturi » sita nel territorio del comune di Genuri ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, numero 1497, art. 1, commi terzo e quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: dal punto d'incontro tra i confini comunali di Setzu, Genuri e la strada comunale Genuri-Setzu in linea retta sino al punto a quota 277 in località « Pibiddisti » e ancora in linea retta sino all'incrocio tra la comunale Sini-Genuri e il confine dei medesimi, quindi si prosegue in direzione nord-est lungo il confine comunale di Genuri sino a ritornare al punto di partenza.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Cagliari.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Cagliari curerà che il comune di Genuri provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori, comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 24 marzo 1983

Il Ministro: VERNOLA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Verbale della seduta del 9 luglio 1981

L'anno millenovecentottantuno, il giorno 9 del mese di luglio, alle ore 9, in seguito a determinazione presa nella precedente riunione del 3 luglio 1981 da tutti i componenti la commissione, si sono riuniti presso la sede della soprintendenza ai beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Cagliari in via G. M. Angioy, 15, i signori:

(Omissis).

Sono posti all'ordine del giorno i seguenti argomenti:

1) comuni di Barumini, Genuri, Gesturi, Setzu e Tuili, località « Giara di Gesturi », inclusione come bellezze d'insieme negli elenchi previsti nell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

(Omissis).

Alle ore 9,30 il presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa al primo punto posto all'ordine del giorno.

(Omissis).

Dopo ampia discussione cui partecipano tutti gli intervenuti il presidente formula l'invito a deliberare.

La commissione si esprime all'unanimità per l'apposizione del vincolo nella località « Giara di Gesturi », sita nei comuni di Barumini, Genuri, Gesturi, Setzu e Tuili, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 art. 1, numeri 3 e 4.

(Omissis).

Comune di Genuri:

La zona sottoposta a vincolo è delimitata dalla seguente linea: dal punto d'incontro tra i confini comunali di Setzu, Genuri e la strada comunale Genuri-Setzu in linea retta sino al punto a quota 277 in località « Pibiddisti » e ancora in linea retta sino all'incrocio tra la comunale Sini-Genuri e il confine dei medesimi, quindi si prosegue in direzione nord-est lungo il confine comunale di Genuri sino a ritornare al punto di partenza.

La predetta zona che è chiaramente rappresentata con contorno verde sulla planimetria allegata al presente verbale, ha notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, in quanto essa fa parte orograficamente del piede dell'altopiano e della corona naturale che circonda la Giara.

(Omissis).

(2236)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 15 aprile 1983.

Prezzo di vendita del modello 740-S concernente la dichiarazione dei redditi da presentare nel 1983 e determinazione degli aggi spettanti ai rivenditori.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Considerata l'esigenza di fissare — per il modello 740-S/83 concernente la dichiarazione dei redditi dei soggetti possessori di redditi di lavoro dipendente ed assimilati, di terreni e di fabbricati da esitare tramite l'Amministrazione dei monopoli di Stato — il prezzo di vendita al pubblico, nonché l'aggio da attribuire all'Amministrazione dei monopoli di Stato, ai gestori degli organi di vendita ed ai rivenditori di generi di monopolio, i quali provvedono alla distribuzione ed alla vendita al pubblico dello stampato di cui trattasi;

Decreta:

Il prezzo di vendita al pubblico del modello 740-S/83 con relativa busta è fissato in L. 300 (trecento).

L'Amministrazione dei monopoli di Stato, che è incaricata del servizio e che vi provvede tramite i propri organi di vendita e le rivendite di generi di monopolio, è autorizzata a trattenere l'aggio di L. 120 (centoventi) sul suindicato prezzo.

La somma trattenuta per ciascun modello va attribuita come segue:

a) alla stessa Amministrazione dei monopoli di Stato L. 20 (venti);

b) ai gestori degli organi di vendita L. 30 (trenta);

c) ai rivenditori dei generi di monopolio L. 70 (settanta).

L'aggio sopra indicato è comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 aprile 1983

Il Ministro: FORTE

(2413)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 2 aprile 1983.

Proroga per un anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa della S.p.a. Italconsult, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 4 aprile 1980, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Italconsult, ed è disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 2 aprile 1982, con il quale è disposta la proroga per un anno della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta a far data dal 4 aprile 1982;

Vista l'istanza del commissario, in data 22 marzo 1983, volta ad ottenere un ulteriore anno di proroga della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa ai sensi dell'art. 2 della citata legge 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il parere favorevole del comitato di sorveglianza, di cui all'art. 1 della legge sopra richiamata, sull'istanza citata;

Ravvisata l'opportunità di concedere la proroga richiesta;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 30 marzo 1983;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Italconsult, è disposta la proroga per un anno della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 4 aprile 1983.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(2350)

DECRETO 5 aprile 1983.

Proroga per un anno della continuazione dell'esercizio dell'impresa della S.p.a. Redaelli Sidas, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, modificato ed integrato dalle leggi 13 agosto 1980, n. 445 e 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 8 aprile 1980, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Redaelli Sidas, con sede in Milano, ed è disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 31 marzo 1982, con il quale è disposta la proroga per un anno della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio della impresa predetta a far data dall'8 aprile 1982;

Vista l'istanza del commissario, in data 8 marzo 1983, volta ad ottenere un ulteriore anno di proroga della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa ai sensi dell'art. 2 della citata legge 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il parere favorevole del comitato di sorveglianza, di cui all'art. 1 della legge sopra richiamata, sull'istanza citata;

Ravvisata l'opportunità di concedere la proroga richiesta;

Visto il parere favorevole del CIPI emesso in data 30 marzo 1983;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Redaelli Sidas, con sede in Milano, è disposta la proroga per un anno della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dall'8 aprile 1983.

Il presente decreto sarà comunicato per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1983

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(2349)

DECRETO 6 aprile 1983.

Autorizzazione alla società « Celidonia S.p.a. », in Torino, ad esercitare sul territorio della Repubblica l'attività assicurativa e riassicurativa nei rami danni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 9 aprile 1982 della società « Celidonia S.p.a. », con sede in Torino, diretta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assicurazione e riassicurazione in tutti i rami di cui all'allegato I, lettera *A*, della legge 10 giugno 1978, n. 295, in Italia e all'estero;

Vista la documentazione allegata alla citata domanda ed in particolare il programma di attività e la relazione tecnica;

Viste le condizioni generali e speciali di polizza nonché le tariffe che l'impresa intende adottare per ciascuna categoria di operazioni;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella seduta dell'11 marzo 1983, ha espresso parere favorevole all'autorizzazione all'esercizio in Italia dell'attività di assicurazione e riassicurazione nei rami contraddistinti, nell'allegato I, lettera *A*, della legge 10 giugno 1978, n. 295, ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16 e 17 e alla attività di assicurazione nei rami di cui ai numeri 14 e 15;

Considerato che la documentazione presentata dalla società per tutti i rami anzidetti soddisfa le condizioni di accesso;

Decreta:

La « Celidonia S.p.a. », con sede in Torino, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica l'attività assicurativa e riassicurativa nei seguenti rami: infortuni, malattia, corpi di veicoli terrestri, corpi di veicoli ferroviari, corpi di veicoli aerei, corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, merci trasportate, incendio ed elementi naturali, altri danni ai beni, R.C. autoveicoli terrestri, R.C. aeromobili, R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, R.C. generale, perdite pecuniarie di vario genere e tutela giudiziaria.

La stessa società è altresì autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica, la sola attività assicurativa nei rami credito e cauzione.

Per l'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la società adotterà fino al 31 gennaio 1984 le tariffe di cui alla delibera del C.I.P. n. 3 in data 27 gennaio 1983.

Roma, addì 6 aprile 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(2411)

DECRETO 6 aprile 1983.

Autorizzazione alla società The Continental Insurance Company, con sede in Concord - New Hampshire (U.S.A.) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, ad esercitare nel territorio della Repubblica l'attività assicurativa e riassicurativa in vari rami danni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 11 febbraio 1982 della società The Continental Insurance Company, con sede in Concord (New Hampshire - U.S.A.) e rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Milano, diretta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assicurazione e riassicurazione nel territorio della Repubblica italiana nei rami contraddistinti nell'allegato I, lettera *A*, della legge 10 giugno 1978, n. 295, ai numeri 1, 2, 6, 7, 8, 9, 12, 13 e 16 per quest'ultimo ramo limitatamente ai rischi « intemperie », « perdita di utili », « persistenza di spese generali », « perdite di fitti e redditi », « altre perdite pecuniarie »;

Vista la documentazione allegata alla citata domanda ed in particolare il programma di attività e la relazione tecnica;

Considerato che la società ha designato, come proprio rappresentante generale per l'Italia, il sig. Giorgio Lesca;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private che, nella seduta dell'11 marzo 1983, ha espresso parere favorevole all'autorizzazione all'esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione nei rami richiesti;

Considerato che la documentazione presentata dalla società per tutti i rami anzidetti soddisfa le condizioni di accesso;

Decreta:

La società The Continental Insurance Company, con sede in Concord (New Hampshire - U.S.A.) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica l'attività assicurativa e riassicurativa nei rami: infortuni, malattia, corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, merci trasportate, incendio ed elementi naturali, altri danni ai beni, R.C. aeromobili, R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, R.C. generale e perdite pecuniarie di vario genere (limitatamente ai rischi « intemperie, perdita di utili, persistenza di spese generali, perdita di fitti e redditi, altre perdite pecuniarie »).

Roma, addì 6 aprile 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(2412)

DECRETO 6 aprile 1983.

Autorizzazione alla S.p.a. Assitalia - Le assicurazioni d'Italia, in Roma, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo tutela giudiziaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 26 novembre 1981 della S.p.a. Assitalia - Le assicurazioni d'Italia, con sede in Roma, corso d'Italia n. 33, che già esercita le assicurazioni contro i danni, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad estendere la propria attività al ramo tutela giudiziaria;

Vista la documentazione, allegata alla citata domanda ed in particolare il programma di attività e la relazione tecnica;

Considerato che la documentazione soddisfa le condizioni di accesso;

Sentito il parere dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta dell'11 marzo 1981;

Decreta:

La S.p.a. Assitalia - Le assicurazioni d'Italia, con sede in Roma, corso d'Italia n. 33, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel territorio della Repubblica nel ramo tutela giudiziaria.

Roma, addì 6 aprile 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(2410)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 7 febbraio 1983.

Smobilizzo sull'estero di titoli di credito derivanti da crediti finanziari.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonchè alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale;

Visto, in particolare, l'art. 18, il quale dispone al quarto comma che le condizioni, le modalità e i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di cui al primo comma dello stesso articolo sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il comitato interministeriale per il credito e il risparmio, tenendo conto anche della durata delle operazioni, delle valute nelle quali sono espresse le transazioni e della variabilità del costo della provvista;

Visto l'art. 22 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni con la legge 29 luglio 1981, n. 394, che autorizza il Mediocredito centrale alla concessione di crediti finanziari ai sensi dell'art. 15, lettera *g*), nonchè dell'art. 27, terzo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227;

Visto il proprio decreto del 23 dicembre 1977, e successive modificazioni ed integrazioni, registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1978, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 128, con il quale si è provveduto a determinare le condizioni, le modalità e i tempi dell'inter-

vento del Mediocredito centrale, ai sensi dell'art. 18, quarto comma, limitatamente alle operazioni effettuate dagli istituti di credito con raccolta di mezzi finanziari in lire effettuata sul mercato interno;

Visto il proprio decreto del 2 dicembre 1978, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la determinazione, ai sensi degli articoli 18, quarto comma, e 24 della legge 24 maggio 1977, n. 227, delle condizioni, delle modalità e dei tempi dell'intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito alla esportazione effettuate con raccolta di mezzi finanziari sui mercati esteri;

Visto il proprio decreto del 28 settembre 1981 concernente la determinazione delle condizioni e modalità per la concessione dell'intervento agevolativo a carico del fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, sui crediti finanziari che il Mediocredito centrale è autorizzato a concedere;

Visto in particolare l'art. 9 del proprio decreto del 2 dicembre 1978 che disciplina l'intervento del Mediocredito centrale su operazioni di smobilizzo sull'estero di titoli di credito rilasciati dai beneficiari della dilazione di pagamento;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 14 maggio 1971;

Considerata l'opportunità di estendere l'intervento agevolativo del Mediocredito centrale di cui all'art. 9 del citato decreto 2 dicembre 1978 allo smobilizzo sull'estero di titoli di credito derivanti da crediti finanziari concessi ai sensi dell'art. 18 della legge 24 maggio 1977, n. 227 e dell'art. 22 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 1981, n. 394;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche e integrazioni, con l'impegno di comunicare il presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Art. 1.

Al decreto ministeriale del 2 dicembre 1978 e successive modificazioni ed integrazioni e aggiunto il seguente articolo:

Art. 9-*bis* - *Operazioni di smobilizzo sull'estero di titoli di credito derivanti da crediti finanziari concessi da intermediari creditizi nazionali.* — Ai fini della determinazione dell'intervento agevolativo sulle operazioni di smobilizzo sull'estero di titoli di credito, derivanti da crediti finanziari concessi da intermediari creditizi nazionali, rilasciati dai debitori esteri direttamente all'ordine degli stessi intermediari, il Mediocredito centrale determina il costo dello smobilizzo, verificando la relativa congruità nel contesto delle condizioni al momento prevalenti per tale tipo di operazioni.

Al costo di cui al primo comma del presente articolo si aggiunge una commissione di intermediazione così determinata:

a) per le operazioni di smobilizzo pro-solvendo, nella misura prevista dall'art. 3 del decreto 2 dicembre 1978 e dall'art. 2 del decreto 28 settembre 1981 e successive modificazioni e integrazioni, qualora il titolo venga ceduto dall'intermediario creditizio con girata piena;

b) per le operazioni di smobilizzo pro-soluto la commissione e corrisposta *una tantum* nella misura dello 0,30 %.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *marzo* 1983
Registro n. 14 *Tesoro, foglio n.* 364

(2367)

DECRETO 15 aprile 1983.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'8 gennaio 1983, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 30 aprile 1983;

Decreta:

Per il giorno 28 aprile 1983 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 96 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1983.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 14 del decreto ministeriale 5 gennaio 1983, citato nelle premesse, e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 11 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei medesimi verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria e degli istituti di credito speciale.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale, 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 21 aprile 1983 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 6 del decreto ministeriale 5 gennaio 1983.

I buoni verranno emessi solamente per la serie Q (L. 1.000.000.000); le altre serie previste dal decreto ministeriale 5 gennaio 1983, citato nelle premesse, saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 aprile 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1983
Registro n. 18 *Tesoro, foglio n.* 139

(2433)

DECRETO 15 aprile 1983.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'8 gennaio 1983, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 30 aprile 1983;

Decreta:

Per il giorno 28 aprile 1983 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 10.500 miliardi.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 14 del decreto ministeriale 5 gennaio 1983, citato nelle premesse, e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 11 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 91,95 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1983.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 5 gennaio 1983, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 21 aprile 1983 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 6 del decreto ministeriale 5 gennaio 1983.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 aprile 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1983
Registro n. 18 *Tesoro, foglio n.* 140

(2434)

DECRETO 15 aprile 1983.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'8 gennaio 1983, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 30 aprile 1983;

Decreta:

Per il giorno 28 aprile 1983 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 7.000 miliardi.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 14 del decreto ministeriale 5 gennaio 1983, citato nelle premesse, e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 11 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 84,55 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1984.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 5 gennaio 1983, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col tesoro - Via Nazionale, 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 21 aprile 1983 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 6 del decreto ministeriale 5 gennaio 1983.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 aprile 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1983
Registro n. 18 *Tesoro, foglio n.* 141

(2435)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1983, n. **117.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione « Consorzio per la ricerca applicata in agricoltura », in Portici.

N. 117. Decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1983, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione « Consorzio per la ricerca applicata in agricoltura », in Portici (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *aprile* 1983
Registro n. 24 *Istruzione, foglio n.* 169

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 16 marzo 1983 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur ai signori:

Michele Di Gianni, console generale onorario del Giappone a Napoli;

Robert Deville Collins, console generale degli Stati Uniti d'America a Milano;

Jeffrey S. Miller, vice console degli Stati Uniti d'America a Milano;

Ralph T. Jones, console generale degli Stati Uniti d'America a Palermo;

James L. Williams, vice-console degli Stati Uniti d'America a Palermo;

J. Machael Houlahan, console degli Stati Uniti d'America a Napoli;

Sue H. Patterson, console degli Stati Uniti d'America a Milano;

Felix Turel, console degli Stati Uniti d'America a Milano;

Marianne Craven, console degli Stati Uniti d'America a Milano;

Michael P. Galbraith, vice-console degli Stati Uniti d'America a Milano;

John F. Cavallaro, console degli Stati Uniti d'America a Milano;

David A. Ross, console degli Stati Uniti d'America a Milano;

Gladys Armas, console del Venezuela a Milano;

James Ernest Reeve, console generale di Gran Bretagna a Milano;

Ezzedine Mansour, console generale di Tunisia a Palermo;

Victoria Eugenia Moreno, vice-console di Panama a Genova;

Fausto Puccini, console generale onorario del Lesotho a Roma;

Igor Radinovic, console generale di Jugoslavia a Milano.

(2033)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario d'integrazione salariale

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società editoriale del Corriere della Sera, con sede in Milano, è prolungata al 28 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuove edizioni popolari, con sede in Milano, è prolungata al 12 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Il Messaggero di Roma, è prolungata al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 11 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. IMER - Industrie metalmeccaniche riunite, stabilimento di Catania (ex ELMESA), è prolungata al 18 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(2353)

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 8 marzo 1983 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia A.C.L.I. Circolo S. Nicola-Bari a r.l., in Bari, costituita per rogito Schifini in data 4 aprile 1960, rep. 24027/2242, reg. soc. 4524;

società cooperativa edilizia Matteo Renato Imbriani a r.l., in Bari, costituita per rogito Padolecchia in data 24 marzo 1969, rep. 52895, reg. soc. 6142;

società cooperativa edilizia La Rinascita a r.l., in Adelfia (Bari), costituita per rogito D'Addetta in data 5 febbraio 1975, rep. 42230, reg. soc. 8124;

società cooperativa edilizia Kennedy a r.l., in Bari, costituita per rogito Sergio Valentino in data 30 novembre 1966, rep. 13378, reg. soc. 5658;

società cooperativa edilizia San Valentino a r.l., in Lecce, costituita per rogito Mancuso in data 11 maggio 1970, rep. 74971, reg. soc. 2911;

società cooperativa di produzione e lavorazione Unione Musicisti del Salento a r.l., in Lecce, costituita per rogito Bruno Franco in data 17 aprile 1975, rep. 152103, reg. soc. 3861;

società cooperativa edilizia Acli-L'Avvenire a r.l., in Lecce, costituita per rogito Bruno Franco in data 18 ottobre 1972, rep. 140654, reg. soc. 3251;

società cooperativa edilizia Maria SS. della Alizza - tra Artigiani aderenti all'A.C.A.I. - U.S.P.A.S. a r.l., in Alezio (Lecce), costituita per rogito Arnò in data 11 dicembre 1974, rep. 45, reg. soc. 3670;

società cooperativa edilizia Acli-Leone XIII a r.l., in Campi Salentina (Lecce), costituita per rogito Bruno Franco in data 19 dicembre 1963, rep. 51451, reg. soc. 2460;

società cooperativa edilizia Villaggio Filanto a r.l., in Casarano (Lecce), costituita per rogito Aromolo in data 11 febbraio 1978, rep. 72540, reg. soc. 4688;

società cooperativa edilizia Ospedalieri Gallipoli Edilcos a r.l., in Gallipoli (Lecce), costituita per rogito Vinci in data 18 novembre 1973, rep. 33941, reg. soc. 3632;

società cooperativa edilizia Virgo Fidelis a r.l., in Maglie (Lecce), costituita per rogito Erroi in data 15 marzo 1969, rep. 143650, reg. soc. 2815;

società cooperativa edilizia Calosirte a r.l., in Sternatia (Lecce), costituita per rogito Bruno Franco in data 30 novembre 1973, rep. 147516, reg. soc. 3447;

società cooperativa edilizia A.C.L.I. San Leonardo a r.l., in Brindisi, costituita per rogito Bruno Franco in data 6 novembre 1963, rep. 50486, reg. soc. 575;

società cooperativa edilizia Anna Maria a r.l., in Brindisi, costituita per rogito Scorsonelli in data 4 ottobre 1965, rep. 114563, reg. soc. 650;

società cooperativa edilizia Stelvio a r.l., in Brindisi, costituita per rogito Scorsonelli in data 3 marzo 1977, rep. 244831, reg. soc. 1526;

società cooperativa edilizia Elettra '74 a r.l., in Brindisi, costituita per rogito Travaglini in data 10 maggio 1974, rep. 88487, reg. soc. 1205;

società cooperativa trasporto autolinee - Apollo 11 a r.l., in Ostuni (Brindisi), costituita per rogito De Laurentis in data 18 ottobre 1969, rep. 21800;

società cooperativa edilizia S. Giuseppe a r.l., in Panni (Foggia), costituita per rogito Giuliani in data 19 marzo 1975, rep. 1218, reg. soc. 3271;

società cooperativa edilizia La Primula a r.l., in San Severo (Foggia), costituita per rogito Jannarelli in data 20 dicembre 1977, rep. 108284, reg. soc. 3887;

società cooperativa agricola Agrizoo Ozzano Emilia a r.l., in Ozzano Emilia (Bologna), costituita per rogito Forestieri in data 25 febbraio 1977, rep. 41162, reg. soc. 24337;

società cooperativa mista consumo Azione sociale A.C.L.I. Alfonsine C.A.S.A.A. a r.l., in Alfonsine (Ravenna), costituita per rogito Conte in data 25 maggio 1965, rep. 6119, reg. soc. 3079;

società cooperativa di produzione e lavoro San Giacomo a r.l., in Cento (Ferrara), costituita per rogito Ferrante in data 30 novembre 1962, rep. 6827, reg. soc. 2280;

società cooperativa edilizia Edera a r.l., in Modena, costituita per rogito Brancaccio in data 23 gennaio 1964, rep. 6559, reg. soc. 4658;

società cooperativa mista Cooperativa di informazione musica e arti e spettacoli C.I.M.A.S. a r.l., in Cavezzo (Modena), costituita per rogito Magnani in data 14 dicembre 1976, rep. 820, reg. soc. 9320;

società cooperativa mista Arcobaleno a r.l., in Sassuolo (Modena), costituita per rogito Nicolini in data 2 giugno 1978, rep. 30858, reg. soc. 10980;

società cooperativa consumo Giovanni Querzoli a r.l., in Forlì, costituita per rogito Faticanti in data 18 dicembre 1954, rep. 80116, reg. soc. 4091;

società cooperativa edilizia fra impiegati a r.l., in Forlì, costituita per rogito Bolognesi in data 10 giugno 1957, rep. 25782, reg. soc. 3146;

società cooperativa edilizia Belvedere a r.l., in Bertinoro (Forlì), costituita per rogito De Simone in data 19 febbraio 1967, rep. 10481, reg. soc. 4312;

società cooperativa edilizia Rumagna a r.l., in Cesena (Forlì), costituita per rogito Andretta in data 9 aprile 1959, rep. 6706, reg. soc. 3317;

società cooperativa edilizia Cinzia a r.l., in Ancona, costituita per rogito Bucci in data 18 novembre 1971, rep. 6921, reg. soc. 5326;

società cooperativa edilizia Meccancase a r.l., in Fabriano (Ancona), costituita per rogito Ottoni in data 18 febbraio 1970, rep. 8884, reg. soc. 4964;

società cooperativa edilizia Bianca Rosa a r.l., in Ascoli Piceno, costituita per rogito Ciociola in data 24 luglio 1972, rep. 16175/4652, reg. soc. 2232;

società cooperativa agricola Oleifici cooperativo intercomunale coltivatori diretti Montegiorgio a r.l., in Montegiorgio (Ascoli Piceno), costituita per rogito Petrella in data 4 marzo 1976, rep. 1358/390, reg. soc. 1070;

società cooperativa edilizia Villaggio dei fiori a r.l., in Porto Sant'Elpidio (Ascoli Piceno), costituita per rogito Carrioli in data 7 aprile 1978, rep. 194652/10463, reg. soc. 1490;

società cooperativa edilizia Imperia a r.l., in Lecce, costituita per rogito Mancuso in data 17 ottobre 1975, rep. 103589, reg. soc. 3966;

società cooperativa edilizia Pistoia a r.l., in Lecce, costituita per rogito Mancuso in data 17 ottobre 1975, rep. 130588, reg. soc. 3985;

società cooperativa edilizia Cuneo a r.l., in Lecce, costituita per rogito Bruno Franco in data 27 agosto 1974, rep. 149877, reg. soc. 3733;

società cooperativa edilizia Walter a r.l., in Lecce, costituita per rogito Rossi in data 1° maggio 1975, rep. 227, reg. soc. 3857;

società cooperativa edilizia Stella Polare a r.l., in Lecce, costituita per rogito Miglietta in data 25 maggio 1972, rep. 16515, reg. soc. 3081;

società cooperativa edilizia Marano a r.l., in Lecce, costituita per rogito Bruno Franco in data 4 settembre 1974, rep. 149988, reg. soc. 3726;

società cooperativa edilizia Formula 3 a r.l., in Lecce, costituita per rogito Miglietta in data 21 ottobre 1972, rep. 18244, reg. soc. 3216;

società cooperativa edilizia Ferrara a r.l., in Lecce, costituita per rogito Bruno Franco in data 2 settembre 1974, rep. 149953, reg. soc. 3737;

società cooperativa edilizia Forlì a r.l., in Lecce, costituita per rogito Mancuso in data 18 marzo 1975, rep. 101179, reg. soc. 3811;

società cooperativa edilizia Giulio Pascore a r.l., in Lecce, costituita per rogito Miglietta in data 28 ottobre 1975, rep. 24116, reg. soc. 4038;

società cooperativa edilizia XXIII Maggio a r.l., in Lecce, costituita per rogito Miglietta in data 23 maggio 1972, rep. 16470, reg. soc. 3080;

società cooperativa edilizia Pleiade a r.l., in Lecce, costituita per rogito Mancuso in data 11 gennaio 1974, rep. 96214, reg. soc. 3439;

società cooperativa edilizia Compiuta a r.l., in Lecce, costituita per rogito Bruno Franco in data 30 gennaio 1969, rep. 103867, reg. soc. 2791;

società cooperativa edilizia Luigi Clerici a r.l., in Lecce, costituita per rogito Miglietta in data 28 ottobre 1975, rep. 24117, reg. soc. 4037;

società cooperativa edilizia Angelica a r.l., in Lecce, costituita per rogito Bruno Franco in data 8 marzo 1969, rep. 105829, reg. soc. 2814;

società cooperativa edilizia Ravenna a r.l., in Lecce, costituita per rogito Mancuso in data 20 marzo 1975, rep. 101200, reg. soc. 3812;

società cooperativa edilizia Anthos a r.l., in Lecce, costituita per rogito Bruno Franco in data 5 febbraio 1969, rep. 104190, reg. soc. 2797;

società cooperativa agricola delle Terre Incolte a r.l., in Alessano (Lecce), costituita per rogito Coppola in data 17 maggio 1976, rep. 58561, reg. soc. 4172;

società cooperativa edilizia Nuova Alixias a r.l., in Alezio (Lecce), costituita per rogito Astuto in data 30 marzo 1978, rep. 34886, reg. soc. 4718;

società cooperativa edilizia Santa Maria dell'Addolorata a r.l., in Alezio (Lecce), costituita per rogito Arnò in data 6 maggio 1977, rep. 656, reg. soc. 4422;

società cooperativa edilizia Villa Picciotti a r.l., in Alezio (Lecce), costituita per rogito Arnò in data 29 aprile 1977, rep. 650, reg. soc. 4421;

società cooperativa edilizia Belsito a r.l., in Casarano (Lecce), costituita per rogito Resta in data 11 aprile 1972, rep. 49466, reg. soc. 3094;

società cooperativa edilizia Madonna di Magliano a r.l., in Carmiano (Lecce), costituita per rogito Rossi in data 19 gennaio 1979, rep. 1994, reg. soc. 5020;

società cooperativa di produzione e lavoro Ri.Co.Ma. Ricami, confezioni e maglierie a r.l., in Castrignano Capo (Lecce), costituita per rogito Mancuso in data 12 ottobre 1978, rep. 123711, reg. soc. 4861;

società cooperativa edilizia Parco Flora a r.l., in Copertino (Lecce), costituita per rogito Falco in data 31 dicembre 1975, rep. 62598, reg. soc. 4064;

società cooperativa agricola Giuseppe - Susanna a r.l., in Galatone (Lecce), costituita per rogito Coppola in data 10 maggio 1976, rep. 58496, reg. soc. 4171;

società cooperativa edilizia S. Valentino a r.l., in Gallipoli (Lecce), costituita per rogito Miglietta in data 15 febbraio 1974, rep. 22337, reg. soc. 3571;

società cooperativa edilizia ACLI Giuseppe Fanin a r.l., in Nardò (Lecce), costituita per rogito Bruno Franco in data 30 settembre 1972, rep. 140149, reg. soc. 3150;

società cooperativa consumo Happy a r.l., in Nardò (Lecce), costituita per rogito Di Pietro in data 14 novembre 1974, rep. 55700, reg. soc. 3648;

società cooperativa edilizia San Michele a r.l., in S. Donato (Lecce), costituita per rogito Mancuso in data 6 giugno 1974, rep. 97924, reg. soc. 3560;

società cooperativa agricola Pesco a r.l., in Specchia (Lecce), costituita per rogito Candela in data 26 gennaio 1974, rep. 4635, reg. soc. 3491;

società cooperativa edilizia Caserta a r.l., in Lecce, costituita per rogito Bruno Franco in data 6 febbraio 1975, rep. 151431, reg. soc. 3862;

società cooperativa edilizia Parma a r.l., in Lecce, costituita per rogito Bruno Franco in data 7 ottobre 1974, rep. 150210, reg. soc. 3735;

società cooperativa edilizia Pisa '75 a r.l., in Lecce, costituita per rogito Mancuso in data 24 aprile 1975, rep. 101639, reg. soc. 3843;

società cooperativa edilizia Como a r.l., in Lecce, costituita per rogito Bruno Franco in data 13 settembre 1974, rep. 150051, reg. soc. 3718;

società cooperativa edilizia Savona a r.l., in Lecce, costituita per rogito Mancuso in data 29 dicembre 1975, rep. 104735, reg. soc. 4035.

(2034)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Fortis Federico, in San Maurizio d'Opaglio

Con decreto ministeriale 15 marzo 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 56.025.750 dovuto dalla ditta Fortis Federico, in San Maurizio d'Opaglio (Novara), è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Novara è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(2105)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dall'impresa Luigi Bar, in Asti

Con decreto ministeriale 18 marzo 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 70.850.000 dovuto dalla impresa Luigi Bar è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Asti è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(2128)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sospensione di autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali

Con decreto ministeriale 10 marzo 1983, n. 81/S, è stata sospesa l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale denominata *«Zomaxin» compresse da 50 mg* (in confezioni da 10, 20 e 30 compresse) e della relativa serie da 100 mg (in confezioni da 10, 20 e 30 compresse), prodotte nell'officina farmaceutica della Cilag A.G. di Schaffhausen (Svizzera), e registrate ai numeri 24564 e 24564/1, a nome della stessa società estera, rappresentata in Italia dalla Cilag S.p.a. di Cologno Monzese (Milano). Le confezioni del prodotto devono essere ritirate dal commercio dalla menzionata società Cilag S.p.a. di Cologno Monzese (Milano).

(1963)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor aeronautico

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1982 sono state concesse le seguenti ricompense al valor aeronautico:

Medaglia d'oro «alla memoria»

Gallus Antonio nato a Selargius (Cagliari) cl. 1939, ten. col. A.A.r.n.s. s.p.e. — Ufficiale pilota di eccezionale valore e capacità. Rara espressione di generosità ed altruismo. Dopo aver rappresentato in Italia e all'estero la Forza armata in 291 manifestazioni acrobatiche di cui 206 come capo formazione, durante l'esecuzione di una complessa manovra acrobatica veniva in collisione con il velivolo del gregario. Nell'estremo tentativo di controllare il velivolo egli perdeva il momento favorevole per tentare il lancio. Esempio di elevato eroismo, di lui rimangono la magnanimità dello spirito e la grandezza dell'esempio a testimonianza di una vita dedicata alle maggiori glorie della Aeronautica militare. — Aeroporto Udine-Rivolto, 2 settembre 1981.

Medaglia d'argento «alla memoria»

Majone Maurizio nato a Napoli il 25 agosto 1930, comandante pilota collaudatore. — Pilota collaudatore della società Partenavia. In volo con a bordo quale passeggero il tecnico del registro aeronautico sig. Paccariè Adriano, venuto in collisione con altro velivolo, il comandante Majone, non potendo più governare agevolmente la sua macchina, portava la stessa al di fuori dell'abitato di Torre del Greco. Giunto a pochi metri dal pelo dell'acqua ordinava al passeggero di lanciarsi fuori dall'abitacolo salvandogli la vita, precludendosi la possibilità di lanciarsi a sua volta. Esempio di eccezionale altruismo spinto fino allo estremo sacrificio. — Torre del Greco, 13 maggio 1966.

Medaglia di bronzo

Cerri Maurizio nato a Bellagio (Como) cl. 1949 - cap. A.A.r.n., CPL. — Nel corso di una prova velivolo, in una fase particolarmente impegnativa e delicata della missione, a seguito di una gravissima avaria che provocava il repentino spegnimento del motore, reagiva all'emergenza con eccezionale prontezza e raziocinio. Effettuate senza effetto tutte le manovre previste per la riaccensione in volo, considerate le conseguenze di un eventuale abbandono del velivolo sopra la città di Treviso in cambio della propria salvezza, valutati i parametri del volo, decideva, consapevolmente determinato, di insistere nel tentativo di portare il velivolo all'atterraggio. Applicando fin nei particolari le procedure previste, facendo ricorso alla consumata esperienza, riusciva perfettamente nel tentativo. Esempio di altruismo, alta professionalità, ammirevole coraggio e freddezza. — Treviso, 5 ottobre 1981.

(1883)

REGIONE TOSCANA

Autorizzazione ad apporre una nuova etichetta, per l'esportazione verso i Paesi arabi, sui contenitori dell'acqua minerale « Cintoia ».

Si comunica che la sorgente Cintoia S.r.l., con sede e stabilimento di produzione in Greve in Chianti, località Strada in Chianti, via Cintoia Bassa, 55, con deliberazione della giunta regionale toscana n. 1242 del 14 febbraio 1983, esecutiva a termine di legge, è stata autorizzata a confezionare e vendere, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Cintoia », già autorizzata alla vendita con decreto ministeriale n. 1474 del 15 maggio 1974 e altri nonché con delibera della giunta regionale Toscana n. 13193 del 6 dicembre 1982, nei contenitori di cartone politenato tipo tetrapak, della capacità di litri uno, contrassegnati con una nuova etichetta nella quale la denominazione « Cintoia » è sostituita con quella di « Genefa ».

Le nuove etichette devono essere conformi all'esemplare allegato alla delibera n. 1242 del 14 febbraio 1983 sopracitata.

L'acqua minerale naturale « Cintoia », confezionata e contrassegnata nei modi indicati al punto 1. della citata delibera n. 1242 del 14 febbraio 1983 e con la nuova denominazione di « Genefa », è destinata esclusivamente all'esportazione verso i Paesi arabi e al di fuori dei Paesi della Comunità economica europea.

(2172)

REGIONE UMBRIA

Autorizzazione a modificare le etichette dell'acqua minerale « Sangemini

Con decreto del presidente della giunta regionale 21 marzo 1983, n. 144, la S.p.a. dell'acqua minerale di Sangemini in Roma, è stata autorizzata a modificare le etichette dell'acqua minerale naturale denominata « Sangemini », di cui al decreto del presidente della giunta regionale 8 luglio 1981, n. 433. Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette con i quali saranno contrassegnati i recipienti di vetro della capacità di cl 92 e cl 46.

(2163)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorsi, per titoli, per la nomina dei segretari generali di classe 1ª/A e 1ª/B

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che si sono rese vacanti le segreterie generali della provincia di Napoli della classe 1ª/*A*, delle province di Treviso, Brescia, Forlì della classe 1ª/*B*, nonché quelle dei comuni di Brindisi, Asti, Nuoro della classe 1ª/*B*;

Considerata, pertanto, la necessità di indire i concorsi per la nomina dei segretari titolari;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione dei pubblici concorsi, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per la nomina dei titolari delle segreterie generali della provincia di Napoli della classe 1ª/*A*, delle province di Treviso, Brescia, Forlì della classe 1ª/*B*, nonché dei comuni di Brindisi, Asti, Nuoro della classe 1ª/*B*.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere i segretari comunali generali di 1ª e 2ª classe, i segretari provinciali e vice segretari dei comuni e delle province in possesso dei requisiti di cui agli articoli 11, 12 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Art. 3.

Per partecipare ai predetti concorsi i candidati devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile — non oltre il 10 giugno 1983 — distinte domande corredate dalla ricevuta di versamento, a mezzo vaglia postale, della tassa di concorso di L. 7.500 (settemilacinquecento) a favore dell'amministrazione comunale o provinciale interessata, con l'indicazione della causale del versamento.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite per raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

Ai sensi della nota marginale dell'art. 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, le domande dei candidati segretari comunali e provinciali sono esenti da bollo.

Le domande dei vice segretari vanno invece redatte in competente carta da bollo.

Sono in ogni caso soggetti a bollo tutti i documenti prodotti a corredo della domanda.

Art. 5.

I candidati devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio e le eventuali pubblicazioni che ritengono di produrre nel proprio interesse, allegando una distinta dei titoli stessi in duplice copia.

I candidati vice segretari comunali o provinciali devono produrre inoltre:

1) un certificato rilasciato dal Sindaco ovvero dal presidente della giunta provinciale dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio, nonché un giudizio sintetico sulla qualità del servizio prestato nell'ultimo quinquennio;

2) copia del regolamento organico con la relativa pianta;

3) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di uno dei diplomi di laurea indicati dall'art. 1, quarto comma, n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, e di qualunque altro diploma di laurea dichiarato per legge equipollente.

La firma in calce alla domanda dei candidati vice segretari deve essere autenticata da notaio, segretario comunale o altro pubblico ufficiale fra quelli indicati dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 6.

I candidati che abbiano partecipato ai concorsi per la nomina a segretario generale della classe 1ª/*A* e 1ª/*B*, a segretario generale di seconda classe, nonché ai concorsi per trasferimento a sedi della classe seconda indetti in precedenza, potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo all'istanza alla quale erano allegati ed unendo alle domande di partecipazione ai concorsi di cui al presente bando gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi.

Non saranno presi in considerazione eventuali riferimenti a documenti allegati ad istanze per la partecipazione ai concorsi indetti da questa o da altra amministrazione che non siano quelli espressamente indicati nel precedente comma.

Roma, addì 14 aprile 1983

p. *Il Ministro*: CORDER

(2408)

MINISTERO DELLA DIFESA

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, per titoli e per esami, per l'ammissione di centoventi allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, e di quindici allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1983, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli e per esami, per l'ammissione di centoventi allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, e di quindici allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1983-84, registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1983, registro n. 4 Difesa, foglio n. 249, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 9 febbraio 1983, n. 38;

Visto l'art. 5 del suddetto decreto;

Visto il decreto ministeriale 9 marzo 1983, con il quale è prorogato il termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui sopra;

Considerato che, dato il limitato numero di domande pervenute è interesse dell'amministrazione prorogare il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al predetto concorso;

Decreta:

Articolo unico

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, per titoli e per esami, per l'ammissione di centoventi allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, e di quindici allievi ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1983-84, di cui al decreto ministeriale 13 gennaio 1983, è prorogato al 26 aprile 1983.

Roma, addì 11 aprile 1983

Il Ministro: LAGORIO

(2399)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Aumento, da due a quattro, del numero dei posti del concorso a consigliere nel ruolo della ex carriera direttiva

Si comunica che con decreto ministeriale 29 novembre 1982, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1983, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 46, il numero dei posti di consigliere in prova (settimo livello) nel ruolo della ex carriera direttiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica, messi a concorso con il decreto ministeriale 27 luglio 1982, registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1982, registro n. 2 Bilancio, foglio n. 67, è stato elevato da due a quattro.

(2402)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Roma

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Roma, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 4, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1983 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Roma, istituto di diritto pubblico, facoltà di giurisprudenza, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 26 maggio 1983, ore 8,30;
seconda prova scritta: 27 maggio 1983, ore 8,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Roma, scuola speciale per archivisti e bibliotecari, gruppo di discipline n. 58, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Roma, scuola speciale per archivisti e bibliotecari, piano 6°, via Vicenza, 23, Roma, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 24 maggio 1983, ore 8,30;
seconda prova scritta: 25 maggio 1983, ore 8,30.

(2406)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Torino.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Torino, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 28, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Torino, istituto di storia, facoltà di lettere e filosofia, sezione di paleografia e storia medioevale, via S. Ottavio n. 20, Torino, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 28 giugno 1983, ore 9;
seconda prova: 29 giugno 1983, ore 9.

(2407)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Messina.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Messina, facoltà di magistero, gruppo di discipline n. 45, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 21 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Messina, istituto di lingue e letterature romanze, facoltà di magistero, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 17 maggio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 18 maggio 1983, ore 9.

(2403)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Cagliari.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Cagliari, facoltà di scienze politiche, gruppo di discipline n. 18, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Cagliari, facoltà di scienze politiche, viale Frà Ignazio, Cagliari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 17 maggio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 18 maggio 1983, ore 9.

(2404)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Pisa.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pisa, facoltà di medicina veterinaria, gruppo di discipline n. 147, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Pisa, istituto di zootecnica e zoognostica, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 25 maggio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 26 maggio 1983, ore 9.

(2405)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a ventotto posti di consigliere nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che il supplemento straordinario n. 5 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, in data 15 aprile 1983, pubblica il decreto ministeriale 11 febbraio 1983, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo stesso anno, registro n. 12, foglio n. 336, che approva la graduatoria generale di merito e dichiara i vincitori del concorso, per esami, a ventotto posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, bandito con decreto ministeriale 10 giugno 1982.

(2400)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 104 del 16 aprile 1983, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Ospedali Galliera - Ente ospedaliero, in Genova: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di magazziniere di farmacia.

Comune di Mira: Concorso per progetti di massima relativi al riordino urbanistico di Mira Taglio e piazza Mercato a Mira.

Opera pia «Madonna della Bomba», in Piacenza: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di segretario amministrativo.

Istituto italiano di medicina sociale, in Roma: Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a due posti di collaboratore.

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1983, n. 8.

Interventi regionali nel settore dell'agricoltura e delle foreste in attuazione delle leggi 1° luglio 1977, n. 403 e 27 dicembre 1977, n. 984.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 7 *gennaio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I

INTERVENTI NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Capo I

PROGRAMMI COORDINATI DELLA LEGGE N. 984/1977

Art. 1.
Irrigazione

La spesa di lire 7.821 milioni, già autorizzata per l'anno 1983 dalla legge regionale 10 giugno 1982, n. 26, per la realizzazione di opere di bonifica ed irrigazione, è incrementata per il medesimo anno 1983 di lire 10.771 milioni, in attuazione della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Art. 2.
Zootecnia

Per l'attuazione dei programmi coordinati relativi al settore zootecnia previsti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono autorizzate, per l'anno 1983, le seguenti spese:

a) lire 5.068 milioni per l'attuazione del programma coordinato « miglioramento bestiame »;

b) lire 2.879 milioni per l'attuazione del programma coordinato « ipofecondità »;

c) lire 947 milioni per l'attuazione del programma coordinato « acquacoltura ».

Art. 3.
Forestazione

Per l'attuazione dei programmi coordinati relativi al settore forestazione previsti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono autorizzate per l'anno 1983 le seguenti spese:

a) lire 54 milioni per l'attuazione da parte dell'Azienda regionale delle foreste del programma coordinato « semi e piantine »;

b) lire 660 milioni per l'attuazione del programma coordinato « ambiente ».

Art. 4.
Impianti cooperativi

Per l'attuazione dei programmi coordinati « impianti cooperativi e trasporti » relativi ai settori zootecnia, ortoflorofrutticoltura, colture mediterranee, terreni collinari e montani e vitivinicoltura, previsti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984, è autorizzata, per l'anno 1983, la spesa di lire 2.378 milioni.

TITOLO II

ATTIVITA' GENERALI IN AGRICOLTURA IN ATTUAZIONE DELLE LEGGI N. 403/1977 E N. 984/1977

Art. 5.
Miglioramento fondiario

Per l'attuazione di interventi di miglioramento fondiario nei settori della zootecnia, ortoflorofrutticoltura, colture mediterranee, vitivinicoltura, ivi comprese le opere di miglioramento fondiario nei terreni collinari e montani sono autorizzate per l'anno 1983 le seguenti spese:

a) lire 5.200 milioni per la concessione di contributi in capitale ad aziende agricole singole e associate per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario, di cui alla legge regionale 2 gennaio 1973, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni;

b) lire 2.000 milioni per la concessione dei contributi sugli interessi maturati nel periodo di preammortamento dei mutui contratti da operatori agricoli per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario di cui alla legge regionale 2 gennaio 1973, n. 1, e successive modificazioni e integrazioni;

c) il limite di impegno di lire 10.000 milioni per la concessione di contributi sugli interessi dei mutui quindicennali, ivi compreso il periodo di preammortamento non superiore a due semestralità di mutuo, contratti da aziende agricole singole ed associate per la esecuzione di opere di miglioramento fondiario di cui alla legge regionale 3 gennaio 1978, n. 1, art. 2, lett. G1.

La misura del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di cui al precedente comma, punto *c*), è determinata in applicazione dell'art. 4 della medesima legge regionale n. 1/1978 e in particolare nel rispetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 aprile 1982, in attuazione dell'art. 109, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77.

La copertura finanziaria delle successive annualità del limite di impegno autorizzato dal precedente comma, punto *c*), è assicurata per l'anno 1984 mediante impiego delle assegnazioni statali spettanti alla regione Lombardia sulla residua quota anno 1979 delle risorse finanziarie della legge 27 dicembre 1977, n. 984, e, per gli anni successivi, mediante impiego di risorse regionali.

La spesa autorizzata ai punti *a*) e *c*) del presente articolo può essere impiegata per la concessione di contributi in capitale ed in annualità per opere di miglioramento fondiario previste nel programma di interventi da attuarsi nel territorio della Lombardia sud-orientale, di cui alla legge regionale 27 luglio 1981, n. 40.

Art. 6.
Ricerca e sperimentazione

Per le attività di ricerca e sperimentazione applicata al settore agricolo ai sensi dell'art. 2 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è autorizzata per l'anno 1983 la spesa di lire 1.700 milioni.

Art. 7.
Interventi a favore di forme associative

Per l'attuazione di interventi a favore di forme associative in agricoltura sono autorizzate per l'anno 1983 le seguenti spese:

a) lire 500 milioni per la concessione di contributi in capitale a cooperative ed altre forme associative tra produttori per l'acquisto e l'installazione di impianti di raffreddamento del latte, nonché, limitatamente alle zone montane, per l'acquisto di mezzi di trasporto del latte, di cui alla legge regionale 17 marzo 1975, n. 34, art. 6 e 3 gennaio 1978, n. 1, art. 2/E;

b) lire 800 milioni per la concessione di contributi in capitale a cooperative o consorzi per interventi di difesa fitosanitaria di cui alla legge regionale 17 marzo 1975, n. 34, art. 4, e successive integrazioni;

c) lire 140 milioni per la promozione di iniziative di propaganda e di assistenza tecnica volte a favorire la cooperazione agricola ai sensi dell'art. 6 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

d) lire 2.000 milioni per la concessione dei contributi straordinari agli organismi associati e cooperativistici per il sostegno di specifiche produzioni di interesse regionale in concomitanza con sfavorevoli situazioni congiunturali, di cui alla legge n. 592/1971;

e) lire 900 milioni per la concessione del concorso negli interessi sui prestiti contratti da cantine sociali e loro consorzi per la corresponsione di acconti ai soci conferenti e per iniziative di stoccaggio ed invecchiamento dei vini, di cui alle leggi 27 ottobre 1966, n. 910, art. 8 e 16 ottobre 1975, n. 493, articolo 10-*quater*.

Art. 8.

Colture arboree specializzate

Per la concessione di contributi in capitale a produttori singoli od associati per il miglioramento ed il potenziamento delle colture arboree specializzate di cui alla legge regionale 24 gennaio 1975, n. 18, è autorizzata per l'anno 1983 la spesa di lire 500 milioni.

Art. 9.

Difesa fito-sanitaria - Sperimentazione

Per l'attuazione di programmi di sperimentazione da parte dell'Osservatorio per le malattie delle piante è autorizzata per l'anno 1983 la spesa di lire 200 milioni.

Art. 10.

Zootecnia minore

Per la concessione di contributi in capitale per l'incremento, il miglioramento e la difesa dell'apicoltura, della elicicoltura e delle altre specie appartenenti alla zootecnia minore di cui all'art. 52, primo comma, lettera *f*) e terzo comma, della legge regionale 5 dicembre 1981, n. 68, è autorizzata, per l'anno 1983 la spesa di lire 157 milioni.

Art. 11.

Prestiti di conduzione

Per la concessione del concorso negli interessi sui prestiti agrari di esercizio previsti dall'art. 2 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, di cui alla legge regionale 19 novembre 1973, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata per l'anno 1983 la spesa di lire 13.032 milioni.

Art. 12.

Produzione foraggera

Per la concessione di contributi in capitale a favore di forme collettive in zone montane per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 67 della legge regionale 19 novembre 1976, n. 51, e all'art. 20 della legge regionale 18 dicembre 1978, n. 73, è autorizzata, per l'anno 1983, la spesa di lire 300 milioni.

Art. 13.

Attuazione regolamenti CEE

Per la concessione di contributi in capitale quale concorso di competenza della regione per l'attuazione dei regolamenti CEE n. 17/1964, n. 355/1977, n. 1760/1978 e n. 1944/1981 è autorizzata, per l'anno 1983, la spesa di lire 3.200 milioni.

Art. 14.

Forestazione

Per l'attuazione di interventi nel settore delle foreste sono autorizzate, per l'anno 1983, le seguenti spese:

a) lire 1.500 milioni per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 1 della legge regionale 18 dicembre 1978, n. 73;

b) lire 182 milioni per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 2 della legge regionale 18 dicembre 1978, n. 73;

c) lire 500 milioni per la concessione di contributi in capitale per l'attuazione degli interventi previsti nei piani di assestamento e di utilizzazione dei beni silvo-pastorali di cui all'art. 21 della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8.

Art. 15.

Copertura finanziaria

Al complessivo onere di lire 65.568 milioni determinato per l'anno 1983 ai sensi del presente titolo si fa fronte:

1) per lire 24.575 milioni mediante impiego delle assegnazioni statali spettanti alla regione Lombardia sul riparto per gli anni 1982 e 1983 delle risorse finanziarie della legge 1° luglio 1977, n. 403, di cui lire 4.810 milioni per l'anno 1982 a seguito del rifinanziamento operato dalla legge 7 agosto 1982, n. 526, articolo 62, primo comma e lire 19.765 milioni per l'anno 1983 a seguito del rifinanziamento operato dalla legge 30 marzo 1981, n. 119, art. 28;

2) per lire 30.861 milioni mediante impiego delle assegnazioni statali spettanti alla regione Lombardia sul riparto delle somme per l'anno 1983 recate dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984, di cui:

lire 3.418 milioni quale quota parte della somma di lire 100.000 milioni relativi all'esercizio 1981;

lire 12.755 milioni quale quota parte della somma di lire 300.000 milioni relativi all'esercizio 1982;

lire 14.688 milioni quale quota parte della somma di lire 350.000 milioni per l'anno 1983, come da delibera del CIPAA in data 13 dicembre 1979;

3) per lire 5.132 milioni mediante impiego delle assegnazioni statali spettanti alla regione Lombardia sul riparto per l'anno 1982 delle somme destinate dall'art. 61 della legge 7 agosto 1982, n. 526, a rifinanziamento degli interventi a sostegno del credito agricolo d'esercizio di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni;

4) per lire 5.000 milioni mediante impiego della somma prevista per pari importo per l'esercizio finanziario 1983 nel bilancio pluriennale 1982-84, parte II «Spese per i programmi di sviluppo» progetto 3.3.16.3. «Altri interventi in agricoltura», tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi».

E' approvata la tabella *A* annessa alla presente legge, attestante la ripartizione per settori della quota di spettanza della regione Lombardia sul riparto per l'anno 1983 delle risorse finanziarie della legge 27 dicembre 1977, n. 984, in dipendenza dell'esercizio finanziario di provenienza.

In relazione alla modifica del piano agricolo nazionale, approvata con delibera del CIPAA in data 13 luglio 1982, si approva il trasferimento, entro il limite del 20%, di quote di finanziamento assegnate per i programmi coordinati «irrigazione», «miglioramento bestiame» e «ipofecondità» della legge n. 984/1977, a favore di interventi di miglioramento fondiario, in funzione della specifica esigenza in tale settore della regione Lombardia, come autorizzate dall'art. 5 della presente legge.

Qualora le assegnazioni dello Stato relative ai riparti delle risorse recate per l'anno 1983 dalla legge 1° luglio 1977, n. 403 e 27 dicembre 1977, n. 984, risultassero inferiori agli importi di cui ai punti 1) e 2) del precedente primo comma, con successivo provvedimento legislativo si procederà alla rideterminazione delle spese autorizzate dalla presente legge e coperte con le risorse sopracitate o alla rideterminazione delle relative coperture finanziarie.

Art. 16.

Variazioni al bilancio 1983

(*Omissis*).

Art. 17.

Applicazione dell'art. 18, *legge n.* 984/77

I limiti di impegno già autorizzati da leggi regionali per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni nei settori della vitivinicoltura, ortofrutticoltura e zootecnia in attuazione dei programmi regionali di intervento previsti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono finanziati per i restanti anni del programma quinquennale 1983, 1984 e 1985 con risorse regionali.

A decorrere dall'esercizio 1986 i limiti di impegno di cui al precedente comma, identificati dal prospetto allegato, sono posti a carico del bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 18, secondo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Gli oneri derivanti dal precedente primo comma trovano copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 1982-84 alla parte II «Spese per i programmi di sviluppo» tabella relativa a «Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi», spese di investimento in annualità:

per lire 1.542 milioni annue nel triennio 1983-85 al progetto 2.3.3.7.1. «Interventi per ortofrutticoltura, vitivinicoltura, olivicoltura e florovivaismo ex leggi statali speciali in agricoltura numeri 403/77 e 984/77»;

per lire 5.400 milioni annue nel triennio 1983-85 al progetto 2.3.3.9.3. « Interventi a favore della zootecnia in attuazione di leggi statali speciali in agricoltura - leggi numeri 403/77 e 984/77 ».

Segue prospetto (*Omissis*).

Art. 18.

Clausola d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 3 febbraio 1983

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 21 *dicembre* 1982 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 28 *gennaio* 1983, *prot. n.* 22402/1435).

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1983, n. 9.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 giugno 1977, n. 31: « Assegnazione di personale a gruppi consiliari ».

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 7 *gennaio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 23 giugno 1977, n. 31, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il personale di cui al precedente comma può essere scelto:

a) tra gli impiegati regionali di qualifica pari od inferiore a quella da coprirsi in base alla tabella allegata alla presente legge;

b) tra estranei all'amministrazione regionale, limitatamente a due unità di contingente per ciascun gruppo ».

Art. 2.

La tabella allegata alla legge regionale 23 giugno 1977, n. 31, è sostituita da quella allegata alla presente legge.

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 23 giugno 1977, n. 31, è abrogato e sostituito dai commi seguenti:

« Il personale di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1 è assunto su proposta del presidente di ciascun gruppo consiliare, mediante incarico a tempo determinato, conferito con deliberazione dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale; detto incarico ha termine con la scadenza ordinaria o anticipata della legislatura nel corso della quale è stato deliberato, è revocato in caso di scioglimento del gruppo al quale l'incaricato è assegnato e può comunque essere revocato in ogni momento su proposta del presidente del gruppo consiliare che l'ha proposto.

Fatta salva la durata a tempo determinato del rapporto, il trattamento normativo, economico e disciplinare degli incaricati di cui al comma precedente è regolato dalle disposizioni legislative e contrattuali in vigore per il personale regionale di ruolo, in quanto applicabili ».

Art. 4.

Norma finanziaria

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante impiego delle somme annualmente stanziate nello stato di previsione delle spese dei singoli bilanci regionali di competenza al capitolo 1.1.1.1.4.294 « Spese per il personale addetto al consiglio regionale » istituito tra le spese obbligatorie dall'art. 4 della legge regionale 23 giugno 1977, n. 31.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 3 febbraio 1983

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 21 *dicembre* 1982 *e vistata dal commissario del Governo con nota* 28 *gennaio* 1983, *prot.* 20202/1436).

ALLEGATO

TABELLA

GRUPPI CONSILIARI	QUALIFICHE DEL PERSONALE				
	8ª	7ª	6ª	5ª	4ª
Con meno di n. 9 consiglieri	1	—	—	1	—
Da n. 9 a n. 16 consiglieri . .	1	1	1	1	1
Da n. 17 a n. 30 consiglieri .	1	2	1	2	1
Oltre n. 30 consiglieri . . .	1	3	2	2	1

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1983, n. 10.

Modifiche alle leggi regionali 14 gennaio 1980, n. 5, 3 marzo 1980, n. 24 e 9 gennaio 1981, n. 3.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 7 *gennaio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 14 gennaio 1980, n. 5, è sostituito dal seguente:

« 1. Sono strutture organizzative del consiglio regionale i seguenti servizi:

1. Gabinetto dell'ufficio di presidenza;
2. Segreteria dell'ufficio di presidenza;
3. Segreteria del consiglio;
4. Commissioni;
5. Legislativo;
6. Documentazione, studi biblioteca e informatica;
7. Stampa;
8. Organizzazione e personale;
9. Contabilità e patrimonio;
10. Segreteria del difensore civico ».

All'art. 2 della legge regionale 14 gennaio 1980, n. 5, è aggiunto il seguente comma:

« 6. Il servizio di cui al n. 10 del primo comma del presente articolo dipende dal difensore civico per quanto concerne l'esercizio delle attività di istituto e dall'ufficio di presidenza per quanto attiene all'apprestamento degli uffici e al governo del personale ».

Art. 2.

Il quarto comma dell'art. 12 della legge regionale 14 gennaio 1980, n. 5, così come modificato dall'art. 6 della legge regionale 9 gennaio 1981, n. 3, è sostituito dal seguente:

« 4. Gli organici delle segreterie particolari di cui ai commi precedenti non possono eccedere:

quattro unità per il presidente;
due unità per i vice presidenti;
una unità per i consiglieri segretari ».

Art. 3.

Il quinto comma dell'art. 12 della legge regionale 14 gennaio 1980, n. 5, è sostituito dal seguente:

« 5. I responsabili delle segreterie particolari ricoprono il livello funzionale non inferiore al sesto, il restante personale il livello funzionale non inferiore al quarto e non superiore al sesto ».

Art. 4.

Il settimo comma dell'art. 12 della legge regionale 14 gennaio 1980, n. 5, così come modificato dall'art. 7 della legge regionale 9 gennaio 1981, n. 3, è sostituito dal seguente:

« 7. Nell'ambito dei contingenti organici di cui al precedente comma quarto, possono essere assunte, tra personale estraneo all'amministrazione regionale:

n. 2 unità per la segreteria particolare del presidente;
n. 1 unità per ciascuna delle segreterie particolari dei vice presidenti e dei consiglieri segretari.

A tale personale è attribuito il trattamento economico di cui all'art. 12 della legge regionale 7 luglio 1981, n. 38, in riferimento al livello funzionale corrispondente alle attribuzioni conferite con il provvedimento di incarico ».

Art. 5.

L'art. 15 della legge regionale 14 gennaio 1980, n. 5, così come modificato dalla legge 3 marzo 1980, n. 24, è sostituito dal seguente:

«1. Il contingente globale ed i contingenti dei singoli livelli funzionali del ruolo del personale del consiglio regionale sono così determinati:

livello 1°	n.	—
livello 2°	»	11
livello 3°	»	15
livello 4°	»	46
livello 5°	»	34
livello 6°	»	40
livello 7°	»	35
livello 8°	»	19
Totale .	n.	200

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 3 febbraio 1983

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 21 *dicembre* 1982 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 28 *gennaio* 1983, *prot.* 20202/1437).

ALLEGATO

10 - *Segreteria del difensore civico:*

La segreteria del difensore civico provvede a tutte le incombenze dirette ad assicurare lo svolgimento delle funzioni proprie del difensore civico. In particolare:

riceve, protocolla e classifica le richieste di intervento;

svolge l'istruttoria preliminare delle singole istanze per la identificazione del loro oggetto e dell'organo o dell'ufficio dell'amministrazione della regione o degli enti dipendenti o delegatari di funzioni amministrative regionali nei confronti dei quali sono richiesti gli interventi;

richiede agli interessati i chiarimenti o la integrazione della documentazione che si rendessero necessari;

riceve i cittadini che accedono personalmente all'ufficio fornendo loro indicazioni sulla procedura da seguire o dando loro suggerimenti nei casi che manifestamente esulano dalla competenza del difensore civico;

procede, a richiesta del difensore civico, alle ricerche giurisprudenziali o dottrinarie sulle questioni controverse, redigendo, quando sia opportuno succinte relazioni o motivate proposte;

intrattiene rapporti, anche verbali o telefonici, con i vari funzionari responsabili delle singole pratiche per la più rapida soluzione dei casi che hanno dato luogo a interventi del difensore civico;

cura l'archiviazione e la conservazione delle pratiche esaurite.

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1983, n. **11.**

Piano pluriennale per la realizzazione delle opere di ristrutturazione e riconversione delle strutture socio-assistenziali.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 7 *gennaio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.
Finalità e priorità

1. La regione Lombardia, in attuazione dei principi ed indirizzi sanciti nell'art. 3 dello statuto concorre con gli enti locali, singoli o associati, le comunità montane, gli enti pubblici, nonché con gli enti ed organismi privati, che partecipano alla programmazione ed organizzazione dei servizi socio-assistenziali, alla realizzazione delle opere di ristrutturazione e riconversione di immobili secondo gli obiettivi previsti dal piano regionale di sviluppo e dal piano socio-assistenziale.

2. A tale scopo, nel quadro della programmazione regionale finalizzata, agli obiettivi suddetti, la Regione interviene secondo le procedure, i tempi e le modalità di finanziamento previsti dai successivi articoli nelle seguenti aree, in ordine prioritario:

a) assistenza agli anziani;
b) assistenza agli handicappati;
c) assistenza alla maternità, all'infanzia e all'età evolutiva, nonché alla devianza.

3. Gli interventi ammissibili a contributo regionale, nell'ambito di ciascuna delle aree indicate nel comma precedente, tengono conto degli obiettivi di riorganizzazione fissati dalla programmazione regionale con particolare riferimento:

A) per l'area dell'assistenza agli anziani: a strutture o reparti protetti per non autosufficienti, nonché a mini-alloggi protetti, centri diurni, case albergo e case di riposo;

B) per l'area dell'assistenza agli handicappati: a comunità alloggio, centri socio-educativi e centri residenziali;

C) per l'area dell'assistenza alla maternità, infanzia e età evolutiva: alla realizzazione o ristrutturazione di presidi residenziali e centri di pronto intervento per il disadattamento e la devianza, alla creazione di servizi integrati per la prima infanzia e la famiglia.

Art. 2.
Opere ammesse al finanziamento

1. Sono ammessi al finanziamento opere di ristrutturazione, o altre migliorie, di immobili, finalizzate a obiettivi di riconversione funzionale ovvero lavori di completamento e ampliamento di strutture preesistenti, volti al raggiungimento degli obiettivi di cui all'ultimo comma del precedente articolo.

2. Non sono ammessi ai contributi previsti dalla presente legge gli oneri relativi all'acquisto di arredi e di attrezzature.

3. Gli immobili devono essere di proprietà dell'ente richiedente il contributo ovvero di enti pubblici.

4. Limitatamente a strutture da destinare a strutture protette per non autosufficienti, in via eccezionale e in carenza di preesistenti strutture che possano formare oggetto di opere di riconversione, possono essere consentiti l'acquisto o la costruzione di nuovi edifici; a tal fine la localizzazione delle nuove costruzioni sarà consentita dalla giunta regionale su proposta congiunta dei settori sanità e assistenza, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 3.

Enti beneficiari

1. Possono richiedere i contributi di cui alla presente legge i seguenti enti:

a) per gli interventi nell'area dell'assistenza agli anziani: tutti gli enti pubblici e privati di cui all'art. 4 della legge regionale 3 aprile 1974, n. 16;

b) per gli interventi nell'area dell'assistenza agli handicappati: tutti gli enti pubblici e privati di cui all'art. 16 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 76;

c) per gli interventi nell'area dell'assistenza alla maternità, infanzia ed età evolutiva nonché dell'assistenza alla devianza: relativamente agli asili nido solo i comuni e loro consorzi; relativamente alle altre strutture tutti gli enti pubblici e privati che ne hanno la gestione debitamente autorizzata in base alle vigenti disposizioni.

Art. 4.

Immobili di proprietà regionale

1. La Regione attua interventi straordinari per il riattamento degli immobili acquisiti in proprietà a seguito dei trasferimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1977, n. 616, già destinati o da destinare a servizi socio-assistenziali, al fine di un loro inserimento nella rete dei servizi territoriali socio-assistenziali.

2. L'esecuzione delle opere relative può essere effettuata, oltre che in via diretta dai competenti uffici regionali, anche dagli stessi enti interessati, mediante apposite convenzioni.

Art. 5.

Direttive per l'attuazione del programma

1. Il piano socio-assistenziale regionale definisce gli standards minimi strutturali, tecnici ed organizzativi, nonché gli obiettivi, i criteri e gli indirizzi del programma pluriennale di intervento.

2. Relativamente ai presidi integrati di natura socio-sanitaria per non autosufficienti il piano socio-assistenziale dovrà tener conto in particolare delle indicazioni contenute nel piano sanitario regionale.

3. A tal fine si applicano le procedure relative alla integrazione e al coordinamento dei due piani, previste dall'art. 4 della legge regionale 20 agosto 1981, n. 49.

Art. 6.

Consultazione e informazione agli enti interessati

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano socio-assistenziale regionale di cui al precedente art. 5, ciascun comitato di gestione delle U.S.S.L. adotta, d'intesa col comitato di coordinamento costituito ai sensi della direttiva consiliare n. III/645 del 5 aprile 1982 e previa consultazione degli enti aventi titolo a partecipare alla programmazione e organizzazione dei servizi, una delibera di programma per l'attuazione nella rispettiva zona delle direttive del piano regionale e la trasmette a tutti gli enti interessati.

Art. 7.

Presentazione istanze di contributo e relativa istruttoria

1. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del piano socio-assistenziale regionale, gli enti interessati fanno pervenire all'ente responsabile dei servizi di zona le domande di contributo.

2. Il comitato di gestione dell'U.S.S.L. procede all'istruttoria delle domande pervenute, e può a tal fine concordare con l'ente richiedente eventuali modifiche.

Art. 8.

Documentazione per la presentazione delle istanze di contributo

1. Le domande di contributo di cui al precedente art. 7 devono essere presentate unitamente a:

a) una relazione sull'intervento che si intende realizzare contenente la descrizione dello stato degli immobili da ristrutturare, il progetto edilizio di massima, l'indicazione analitica dei lavori da eseguire per il completamento, l'ampliamento, la ristrutturazione o altre migliorie agli immobili, nonché l'elencazione dell'eventuale ordine di priorità delle opere previste con particolare riferimento al rispetto delle vigenti disposizioni sulla eliminazione delle barriere architettoniche;

b) la deliberazione dell'organo competente del soggetto interessato, con cui viene quantificata la spesa relativa ad ogni singolo intervento e viene assunto l'impegno a fronteggiare i maggiori oneri eccedenti il contributo richiesto;

c) la relazione sull'utilizzo dei contributi eventualmente già ottenuti dalla Regione negli esercizi precedenti per opere eseguite sullo stesso immobile;

d) il piano di finanziamento delle opere da eseguire con indicazione analitica delle risorse già disponibili o da reperire anche mediante trasformazioni patrimoniali;

e) limitatamente alle I.P.A.B. e agli enti privati, la descrizione analitica dell'intero patrimonio immobiliare in proprietà, distinguendo tra gli immobili destinati all'attività istituzionale e gli altri immobili;

f) limitatamente agli enti privati, la dichiarazione di disponibilità al convenzionamento ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 11 aprile 1980, n. 39, e la dichiarazione di impegno ad istituire, trascrivendolo sui registri immobiliari, vincolo di destinazione dell'immobile interessato per un periodo non inferiore ai 15 anni.

Art. 9.

Programma di zona e proposte di priorità

1. Entro sessanta giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui al precedente art. 7, il comitato di gestione, d'intesa con il comitato di coordinamento di cui al precedente art. 6:

A) adotta il programma di zona con l'obiettivo di adeguare la rete dei servizi nelle diverse aree di intervento prioritario agli obiettivi della programmazione regionale.

Tale programma dovrà tener conto:

a) delle priorità indicate dalla programmazione regionale;

b) della rete delle strutture esistenti pubbliche e private, ivi comprese eventualmente quelle di proprietà regionale di cui al precedente art. 4, del loro stato di funzionalità e delle concrete possibilità di ristrutturazione e riconversione;

c) dell'esistente bacino di utenza per ogni singola unità d'offerta dei servizi e delle modifiche da introdurre per una razionalizzazione del loro utilizzo;

d) della disponibilità delle risorse occorrenti sia in termini finanziari che di personale;

B) delibera le proposte di priorità degli interventi che formano oggetto di richieste di contributo, compatibili con il piano, indicando, per ciascun intervento l'entità della spesa ammissibile per singola opera nonché la natura e l'entità dei contributi proposti, e specificando, in particolare, le risorse autonomamente reperibili dagli enti interessati anche attraverso trasformazioni patrimoniali o il ricorso ad altre fonti di finanziamento.

L'eventuale esclusione dalla proposta di domande pervenute deve essere motivata, e la relativa deliberazione deve essere comunicata all'ente interessato.

Art. 10.

Verifica e pubblicazione dei programmi di zona

1. Il programma di cui alla lettera *A*) e le proposte di priorità di cui alla lettera *B*) del precedente articolo sono trasmesse alla giunta regionale e contemporaneamente alle amministrazioni provinciali competenti per territorio, le quali entro trenta giorni trasmettono alla giunta regionale il proprio parere; in mancanza, il parere si intende espresso in senso favorevole.

2. La giunta regionale entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo comma del precedente art. 9, verifica la compatibilità dei programmi di zona con le direttive del piano regionale, e, se del caso, li rinvia all'ente responsabile dei servizi di zona interessato con motivate osservazioni per l'adeguamento.

3. In assenza di rinvio entro il termine di cui al comma precedente il programma si intende assentito.

4. L'assenso al programma non comporta impegno alla concessione di contributi.

5. Il programma di zona, una volta assentito dalla giunta regionale, viene pubblicato nel B.U.R. e viene portato a conoscenza di tutti gli enti che hanno titolo a partecipare alla programmazione e organizzazione dei servizi.

Art. 11.

Programmi regionali di intervento

1. I contributi di cui alla presente legge sono concessi con una o più delibere della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, nei limiti della complessiva somma assegnata per il triennio dal piano regionale, per interventi compresi nei programmi di zona assentiti a norma del precedente art. 10, in conformità alle direttive del piano regionale e sulla base delle proposte di priorità indicate da ciascun ente responsabile dei servizi di zona.

2. Con le medesime deliberazioni sono decisi gli interventi su immobili di proprietà regionale ai sensi del precedente articolo 4.

3. Le delibere di cui al precedente primo comma costituiscono atto d'impegno ai sensi degli articoli 60 e 62 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

Art. 12.

Opere a totale carico di enti pubblici e privati

1. Gli enti pubblici che intendono realizzare a proprio totale carico opere di riconversione e ristrutturazione, nonché gli enti privati che pure intendano realizzare a proprio totale carico dette opere e intendano partecipare altresì alla programmazione e alla organizzazione dei servizi, devono comunicare i loro programmi all'ente responsabile dei servizi di zona, il quale, entro sessanta giorni, dal ricevimento, trasmette agli stessi le proprie indicazioni sulla compatibilità della iniziativa con il programma zonale di intervento, ove adottato, o con le direttive del piano regionale.

Art. 13.

Tipologia e misura dei contributi regionali

1. I contributi di cui alla presente legge sono concessi nelle seguenti forme:

a) contributi in annualità;

b) contributi in conto capitale a fondo perduto;

c) contributi in forma di anticipazione, con l'obbligo di rimborso totale maggiorato degli interessi.

2. I contributi sono concessi con riferimento alla spesa ritenuta ammissibile, ivi compresi gli oneri fiscali e le spese di progettazione.

3. Le misure dei contributi vengono determinate dal piano socio-assistenziale regionale.

4. Le somme erogate in forma di anticipazione con obbligo di rimborso devono essere restituite dagli enti beneficiari in rate annuali posticipate, con decorrenza dall'anno successivo a quello del collaudo dei lavori, per 25 annualità costanti ad un tasso di interesse pari a quello che la Cassa depositi e prestiti applica per la realizzazione di opere pubbliche nei confronti degli enti pubblici e vigenti all'atto del collaudo predetto.

Art. 14.

Finanziamenti per maggiori oneri

1. Ciascun programma pluriennale di intervento deve prevedere l'accantonamento di una somma pari al 15 per cento degli stanziamenti disposti a titolo di contributo da destinare alla copertura dei maggiori oneri per l'esecuzione delle opere previste dal programma stesso, derivanti da aggiudicazione dei lavori in aumento ovvero trattativa privata ove la gara sia andata deserta, da revisione dei pezzi contrattuali o da lavori imprevisti indispensabili alla prosecuzione delle opere.

2. L'accantonamento di cui al comma precedente non può comunque essere utilizzato per il finanziamento di opere non previste dal programma di intervento o di ampliamento delle opere ammesse al contributo principale.

3. I contributi per i maggiori oneri previsti dal primo comma sono concessi con decreto del presidente della giunta regionale o dall'assessore competente, se delegato, con riferimento alla maggiore spesa ritenuta ammissibile e sono determinati in base alla natura, all'entità percentuale ed alla durata del contributo principale.

4. Il contributo integrativo per ciascuna opera viene concesso di norma entro il limite del 15 per cento dell'importo originario ammesso a contributo.

5. Contributi integrativi per importi eccedenti il limite del 15 per cento di cui al precedente comma possono essere concessi con delibera della giunta regionale solo mediante l'utilizzo di eventuali disponibilità residue dell'accantonamento di cui al precedente primo comma.

Art. 15.

Garanzia fidejussoria regionale

1. La giunta regionale con la delibera di cui al precedente art. 11 può concedere, su domanda degli enti interessati, la fidejussione regionale a garanzia dei mutui contratti dagli enti beneficiari dei contributi di cui alla presente legge con riguardo alle quote relative al rimborso del capitale e al pagamento degli interessi.

2. La garanzia fidejussoria può essere altresì concessa con riferimento ad opere non assistite dai contributi di cui alla presente legge, purché inclusi nelle proposte di priorità di cui alla lettera *B*) del precedente art. 9.

3. La fidejussione può essere concessa solo qualora l'ente richiedente dimostri di non disporre di altre idonee forme di garanzia.

4. L'ammontare complessivo delle fidejussioni concesse ai sensi della presente legge non può superare l'importo massimo di L. 20 miliardi.

Art. 16.

Tempi per la presentazione dei progetti esecutivi, per l'inizio e per l'ultimazione dei lavori

1. Entro centoventi giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta concessione del contributo, l'ente beneficiario deve presentare il progetto esecutivo dei lavori debitamente approvato e vistato, unitamente ad idonea documentazione comprovante la disponibilità dei necessari finanziamenti o affidamenti per la parte di spesa non coperta da contributi regionali.

2. Tutti i progetti devono altresì essere accompagnati da una apposita relazione tecnica che contenga, tra l'altro, l'attestazione del progettista circa il rispetto degli standards strutturali minimi di cui al precedente art. 5, nonché delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 e delle disposizioni regionali attuative in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

3. I progetti esecutivi relativi a opere di competenza di enti privati, assistiti da contributo regionale, debbono essere sottoposti al parere degli organi consultivi regionali competenti a norma della legge regionale 22 novembre 1979, n. 58 e successive modifiche, alle stesse condizioni e secondo le stesse modalità in vigore per le opere degli enti locali.

4. Con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente, se delegato, vengono fissati i termini entro i quali devono essere iniziati e ultimati i lavori.

5. I termini di cui al presente articolo sono previsti a pena di decadenza del diritto al contributo concesso, salvo proroga che può essere autorizzata con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente, se delegato, una sola volta per un periodo non superiore a 6 mesi per ciascun termine, per motivi non dipendenti dalla volontà dei soggetti assegnatari.

6. Il presidente della giunta regionale o l'assessore competente, se delegato, pronuncia con proprio decreto la decadenza dal contributo e dispone la revoca del relativo impegno ed il recupero delle somme eventualmente erogate.

Art. 17.

Interventi urgenti e sperimentazioni

1. Le delibere di cui al precedente art. 11 prevedono l'accantonamento di una quota, non superiore al 15 per cento della somma complessiva disponibile, per la concessione di contributi per:

a) l'esecuzione di opere di edilizia sociale che non possono essere differite per esigenze di igiene e sicurezza;

b) la sperimentazione e le innovazioni progettuali ed organizzative nel campo dell'edilizia sociale.

2. I contributi di cui al comma precedente relativi agli interventi di cui alla lettera a) sono concessi con deliberazioni della giunta regionale previo accertamento dei presupposti di necessità ed urgenza da parte del competente servizio provinciale del genio civile; i contributi relativi agli interventi di cui alla lettera b) sono concessi con deliberazione della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 18.

Modalità di erogazione dei contributi

1. I contributi sono erogati con le seguenti modalità:

a) contributo in capitale, a fondo perduto o in via di anticipazione dietro rimborso:

50 per cento all'inizio dei lavori;

40 per cento al momento in cui risultano compiuti i lavori per un valore pari al 60 per cento dell'importo contrattuale complessivo;

10 per cento all'atto del collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori;

b) contributi in annualità;

la prima rata entro 60 giorni dalla data di inizio dei lavori;

le successive annualità entro il 30 settembre di ogni anno;

c) contributi per maggiori oneri:

90 per cento entro 60 giorni dal decreto di concessione di cui al precedente art. 14, terzo comma, ovvero dalla deliberazione della giunta regionale di cui all'ultimo comma dello stesso articolo;

10 per cento all'atto del collaudo.

2. I contributi in annualità possono essere erogati direttamente agli istituti mutuanti alle scadenze previste nei contratti di mutuo, a scomputo delle rate dovute e per la durata dell'ammortamento; i contributi da erogarsi in anni successivi all'estinzione del mutuo sono corrisposti direttamente agli enti beneficiari ferme restando le scadenze di cui al precedente comma, lettera b).

3. Il decreto di liquidazione a saldo del contributo in forma di anticipazione con rimborso, determina l'ammontare e la decorrenza del rimborso dovuto dall'ente beneficiario.

Art. 19.

Applicazione di norme procedurali pubbliche ad enti privati

1. Le opere di competenza di enti privati beneficiari dei contributi di cui alla presente legge sono soggetti a collaudo secondo le disposizioni applicabili alle opere pubbliche di interesse regionale degli enti locali.

Art. 20.

Annullamento di contributi concessi per interventi in annualità nei piani pregressi

1. La giunta regionale con apposita deliberazione individua, sentiti gli enti interessati, gli enti già beneficiari di contributi regionali in annualità assegnati in base alle leggi regionali 3 aprile 1974, n. 16 e 3 settembre 1974, n. 56, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano ancora adempiuto alle procedure richieste per l'emissione dei decreti di concessione dei relativi contributi, e, con lo stesso provvedimento, revoca i contributi loro assegnati ed i relativi atti di impegno.

Art. 21.

Variazione di destinazione di contributi in annualità e a rimborso concessi in piani precedenti

1. In via eccezionale, al fine di accelerare l'eliminazione dei residui passivi e di realizzare il più razionale impiego delle risorse, gli enti beneficiari di contributi regionali in annualità assegnati ai sensi delle leggi regionali 3 aprile 1974, n. 16 e 3 settembre 1974, n. 56 e non ancora utilizzati, per i quali non siano intervenuti i provvedimenti di revoca di cui al precedente art. 20, nonché i comuni beneficiari di contributi a rimborso ai sensi della legge regionale 10 maggio 1980, n. 54, per i quali non si siano verificati i presupposti per la decadenza degli stessi, possono chiedere la revoca dei contributi e la contestuale riassegnazione per gli interventi diversi da quelli per i quali essi furono concessi, purché si tratti di interventi nell'ambito dei servizi socio-assistenziali compatibili con il programma di zona assentito dalla giunta regionale ai sensi del precedente articolo 10.

2. Le domande per ottenere le autorizzazioni di cui al comma precedente devono essere presentate entro il termine perentorio di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e devono essere accompagnate dal parere favorevole del comitato di gestione delle U.S.S.L. interessato, formulato d'intesa con il comitato di coordinamento di cui al precedente articolo 6.

3. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, ove ritenga di accogliere le richieste di cui al comma precedente, dispone contestualmente:

a) la revoca del contributo già concesso e del relativo atto di impegno;

b) la concessione del contributo per i nuovi scopi, imputando il relativo impegno ai capitoli 2.2.2.7.1.1602 e 2.2.2.7.1.1603, istituiti ai sensi del successivo art. 25, decimo comma, qualora la revoca attenga rispettivamente a contributi in capitale a rimborso o a contributi in annualità.

4. Le delibere di cui al comma precedente debbono essere adottate, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente secondo comma.

5. Lo stanziamento dei capitoli di spesa 2.2.2.7.1.1602 e 2.2.2.7.1.1603 di cui al precedente terzo comma, lettera b) è incrementato degli importi corrispondenti a quelli degli impegni revocati, rispettivamente per contributi in capitale e in annualità, ai sensi della lettera a) dello stesso comma.

6. Il presidente della giunta regionale con propri decreti provvede alla cancellazione dei residui conseguenti alla revoca degli impegni ed alla contestuale assegnazione della relativa somma ad incremento degli stanziamenti di cui al comma precedente.

7. Alla copertura dell'onere derivante a carico del bilancio dell'esercizio 1983 dall'attuazione di quanto disposto del presente articolo si provvede mediante anticipato utilizzo delle economie risultanti dalla cancellazione dei residui ai sensi del comma precedente.

8. Nel conto consuntivo relativo all'esercizio 1983 verranno specificamente indicate le somme cancellate dal conto dei residui e portate ad incremento degli stanziamenti di competenza a norma del precedente sesto comma.

Art. 22.

Consulenza tecnica

1. La giunta regionale, nel rispetto della legislazione regionale vigente in materia di acquisizione di collaborazioni esterne e di attività di ricerca nel campo socio-sanitario, avvalendosi anche della collaborazione della Finlombarda S.p.a. svolge compiti di:

a) promozione, raccolta e diffusione di progetti-pilota;

b) studio e ricerca in materia di edilizia sociale, anche al fine di predisporre la normativa tecnica regionale con particolare riferimento alla più rigorosa attuazione delle disposizioni vigenti per la eliminazione delle barriere architettoniche;

c) assistenza tecnica agli enti interessati per l'elaborazione dei progetti di massima ed esecutivi delle opere ammesse a contributo, nonché per il reperimento di ulteriori fonti di finanziamento;

d) acquisizione di dati di tipo quantitativo e qualitativo relativi agli interventi di cui alla presente legge, con finalità di verifica e di proposta di nuovi interventi da programmare.

Art. 23.

Abrogazione e modifiche di norme preesistenti

1. Sono abrogati:

a) l'art. 10, secondo comma lettera a), della legge regionale 3 aprile 1974, n. 16, concernente la concessione di contributi annui costanti per l'acquisto, la costruzione, il riattamento e l'ampliamento di edifici per anziani, nonché i riferimenti allo stesso art. 10, contenuti negli articoli: 8, terzo comma, lettera a); 9, terzo comma e 11, quarto comma, della stessa legge;

b) l'art. 26, primo comma, della legge regionale 3 settembre 1974, n. 54, riguardante la concessione di contributi in annualità per l'acquisto, la costruzione ed il riattamento di edifici da adibire a soggiorni di vacanza per minori.

2. L'art. 25, primo comma, lettera *f*), della legge regionale 7 giugno 1980, n. 76, è così modificato:

« *f*) per l'arredamento e la straordinaria manutenzione delle strutture assistenziali di cui alle lettere *d*), *e*) ed *f*) dell'art. 8, contributi a fondo perduto entro il limite massimo dell'80% della spesa ritenuta ammissibile ».

3. Resta comunque ferma, ai fini dell'esecuzione dei piani di riparto per la concessione di contributi per opere di edilizia sociale già deliberati alla data di entrata in vigore della presente legge, l'applicazione della normativa in vigore a tale data, fatto salvo quanto previsto ai precedenti articoli 20 e 21.

Art. 24.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione della presente legge gli interventi da essa previsti sono attuati con riferimento al biennio 1983-84 nei limiti delle somme complessivamente assegnate per il biennio a norma del successivo art. 25.

2. Gli standards, gli obiettivi, i criteri e gli indirizzi di cui al precedente art. 5, sono stabiliti con apposita deliberazione del consiglio regionale, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Relativamente ai presidi integrati di natura socio-sanitaria, per non autosufficienti, tale delibera dovrà tener conto delle indicazioni programmatiche del settore sanità.

4. Dalla data di pubblicazione della delibera di cui al precedente secondo comma decorrono i termini previsti dai precedenti articoli 6 e 7.

5. Ogni altro riferimento, nei precedenti articoli, al piano socio-assistenziale regionale va inteso, fino all'approvazione del piano stesso e comunque limitatamente al biennio 1983-84, come riferimento alla delibera di cui al precedente secondo comma.

6. Per il biennio 1983-84 i contributi in conto capitale a fondo perduto e quelli in forma di anticipazione con rimborso di cui all'art. 13 della presente legge possono essere concessi, anche congiuntamente, fino ad un ammontare complessivo non superiore all'80% della spesa ammissibile; i contributi a fondo perduto non possono eccedere comunque il limite massimo di 250 milioni per ogni intervento.

7. Per il biennio 1983-84 i contributi in annualità di cui al precedente art. 13 sono concessi, in via alternativa ai contributi in capitale sia a fondo perduto che in forma di anticipazione, in ragione dell'intera spesa ammissibile.

Art. 25.

Norma finanziaria

1. Per la concessione dei contributi in capitale di cui all'articolo 13, lettere *b*) e *c*) della presente legge è autorizzata nel biennio 1983/84 la spesa complessiva di lire 16.000 milioni, di cui lire 15.500 milioni nell'anno 1983.

2. Gli oneri relativi agli interventi di cui al precedente comma trovano copertura finanziaria per:

1) lire 10.000 milioni ai sensi del successivo comma, lettera *a*);

2) lire 6000 milioni nel bilancio pluriennale 1983/85, parte II « Spese per i programmi di sviluppo » progetto 2.2.7.1. « Ristrutturazione e riconversione delle strutture socio-assistenziali » tabella relativa alle « Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi ».

3. Al finanziamento dell'onere di 15.500 milioni per il 1983 di cui al precedente primo comma si fa fronte mediante impiego per:

a) lire 10.000 milioni, ai sensi dell'art. 43 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, delle quote residue del « Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi finanziati con mutuo » iscritte al cap. 2.5.2.1.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1982;

b) lire 5500 milioni del « Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi finanziate con mutui » iscritto al cap. 2.5.2.1.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1983.

4. La giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni a carico dell'esercizio 1984, ai sensi e con le condizioni di cui all'art. 25, secondo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

5. Per la concessione dei contributi in annualità di cui all'art. 13, lettera *a*) della presente legge è autorizzato, a decorrere dall'esercizio 1983, il limite di impegno di lire 180 milioni, al cui finanziamento si provvede mediante impiego delle disponibilità finanziarie conseguenti alle riduzioni di spesa disposte ai sensi dei successivi commi.

6. Il limite di impegno di lire 150 milioni a decorrere dall'esercizio 1982, autorizzato dall art. 6 della legge regionale 21 agosto 1981, n. 50, e iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1983 al cap. 2.2.2.2.2.1414 è ridotto di lire 30 milioni.

7. E' revocata l'autorizzazione del limite di impegno di lire 150 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1983, autorizzato dal medesimo art. 6 della legge regionale 21 agosto 1981, numero 50, e iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1983 al cap. 2.2.2.2.2.1415.

8. Le risorse finanziarie assegnate dallo Stato per il servizio dei consultori di assistenza alla famiglia di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, iscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1982 al cap. 1.2.3.2.3.405, non impegnate al termine dell'esercizio medesimo, e pertanto da reiscrivere, ex art. 50 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1983 possono essere impiegate, nei limiti dell'importo di lire 1000 milioni, a finanziamento degli investimenti previsti dall'art. 1, secondo comma, punto *c*) della presente legge.

9. La reiscrizione di tali somme da effettuarsi con decreto del presidente della giunta regionale, ai sensi del secondo comma dello stesso art. 50 della legge regionale n. 34/78, avverrà pertanto a carico dei seguenti capitoli:

per lire 1000 milioni sul cap. 2.2.2.7.1.1605, istituito nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1983 ai sensi del successivo comma;

per l'importo residuale sul cap. 1.2.3.2.3.405, già iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1983.

10. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per lo esercizio finanziario 1983 sono apportate le seguenti variazioni:

1) la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del cap. 2.2.2.2.2.1414 « Contributi ventennali per le spese di acquisto di costruzione di edifici destinati a case di vacanza o centri ricreativi diurni per minori di cui agli articoli 25 e 26, primo comma della legge regionale 3 settembre 1974, n. 56, limite di impegno anno 1982 » è ridotta di lire 30 milioni;

2) è annullata la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del cap. 2.2.2.2.2.1415 « Contributi ventennali per le spese di acquisto di costruzione di edifici destinati a casa di vacanze o centri ricreativi diurni per minori di cui agli articoli 25 e 26, primo comma della legge regionale 3 settembre 1974, n. 56, limite di impegno anno 1983 »;

3) nella parte 2, ambito 2, settore 2, obiettivo 7, progetto 1, sono istituiti i seguenti capitoli:

cap. 2.2.2.7.1.1602 « Contributi in capitale a comuni e loro consorzi, enti pubblici e privati per opere di ristrutturazione, completamento, ampliamento di strutture preesistenti, finalizzate alla riconversione funzionale delle strutture socio-assistenziali, nonché per l'acquisto e la costruzione di nuovi edifici » con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa rispettivamente di lire 15.500 milioni e di lire 5500 milioni;

cap. 2.2.2.7.1.1603 « Contributi in annualità a comuni e loro consorzi, enti pubblici e privati per opere di ristrutturazione, completamento, ampliamento di strutture preesistenti, finalizzate alla riconversione funzionale delle strutture socio-assistenziali, nonché per l'acquisto e la costruzione di nuovi edifici, limite di impegno anno 1983 » con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 180 milioni;

in relazione al disposto del precedente comma, è istituito il:

cap. 2.2.2.7.1.1605 « Contributi in capitale ad enti pubblici e privati per la realizzazione o ristrutturazione di presidi residenziali e centri di pronto intervento per il disadattamento e la devianza e la creazione di servizi integrati per la prima infanzia e la famiglia »;

4) la dizione del cap. 2.2.2.5.1.1056, istituito ai sensi dell'art. 26, ottavo comma, lettera *b*), della legge regionale 7 giugno 1980, n. 76, è modificata come segue: « Contributi una tantum ai comuni o agli enti responsabili dei servizi socio-sanitari

per la straordinaria manutenzione e l'arredamento di comunità alloggio, centri socio-educativi e centri residenziali, nonché per l'attivazione di comunità alloggio ».

11. In relazione a quanto disposto dall'art. 13, quarto comma, della presente legge, nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 1983 nel titolo 4, categoria 3 è istituito per memoria il cap. 4.3.1604 « Rimborso da parte degli enti beneficiari dei contributi assegnati in forma di anticipazione per opere di ristrutturazione di strutture socio-assistenziali ».

12. Al finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui al precedente art. 4, nonché dei compiti di cui al precedente art. 22 si provvederà con successivo provvedimento legislativo.

13. Gli oneri derivanti dalla prestazione della garanzia fidejussoria regionale di cui al precedente art. 15 trovano copertura nello stato di previsione delle spese del bilancio dei singoli esercizi, mediante impiego delle risorse annualmente stanziate al cap. 1.5.1.4.2.545 « Oneri derivanti dalla prestazione di garanzie fidejussorie concesse dalla Regione in dipendenza di autorizzazioni legislative ».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione lombardia.

Milano, addì 3 febbraio 1983

GUZZETTI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 21 dicembre 1982 e vistata dal commissario del Governo con nota del 31 gennaio 1983, prot. n. 20702/1492).

(1555)

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 11 marzo 1983, n. **10.**

Modifica alla legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 16 *marzo* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La regione Basilicata, esperite le procedure previste dal quinto comma dell'art. 11 e dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, apporta alla tabella *A*, allegata alla legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1, la seguente modificazione:

Il comune di Roccanova, già compreso nell'ambito territoriale della unità sanitaria locale n. 3 di cui alla predetta tabella *A*, viene ad essere compreso, a far data dalla entrata in vigore della presente legge, nell'ambito territoriale della unità sanitaria locale n. 5 della tabella medesima.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 11 marzo 1983

AZZARA

(2114)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 12 gennaio 1983, n. **3.**

Esercizio delle funzioni in materia veterinaria e riordino dei servizi veterinari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 25 *gennaio* 1983)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto della disciplina

La presente legge, in attuazione degli articoli 16 e 32, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, disciplina l'esercizio delle funzioni in materia veterinaria nell'ambito del servizio sanitario provinciale e stabilisce norme per l'organizzazione e il funzionamento dei servizi veterinari nelle U.S.L.

Art. 2.

Riparto delle funzioni

L'U.S.L., attraverso i servizi veterinari di cui all'art. 15 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, assicura la realizzazione delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria non espressamente riservate allo Stato o alla provincia, ivi comprese quelle già di competenza degli uffici del veterinario provinciale e del veterinario comunale, ferme restando le attribuzioni del sindaco quale autorità sanitaria locale.

Art. 3.

Attribuzioni della giunta provinciale

Oltre a quanto previsto dall'art. 21 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, la giunta provinciale esercita, per quanto attiene alla materia veterinaria, le seguenti funzioni:

a) predisposizione di programmi di educazione sanitaria e alimentare:

b) fissazione annuale delle tariffe per gli accertamenti e le indagini in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria espletati a favore di privati dai servizi dell'U.S.L.;

c) fissazione annuale dei compensi ai veterinari operatori e al personale coadiutore per le profilassi vaccinali obbligatorie e per i piani di risanamento delle malattie infettive e infestive degli animali;

d) fissazione dei contributi di abbattimento per gli animali che devono essere abbattuti per la profilassi delle malattie infettive e infestive;

e) fissazione di altre indennità o contributi da concedersi per la lotta alle malattie infettive e infestive.

Art. 4.

Attribuzioni del servizio provinciale veterinario

Oltre a quanto previsto dall'art. 6, primo comma, della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, il servizio provinciale veterinario esercita le seguenti funzioni:

a) il coordinamento della raccolta delle informazioni epidemiologiche concernenti le strutture e il funzionamento dei servizi veterinari, necessarie per la programmazione, il coordinamento e la verifica dell'attività.

b) la cura dei necessari collegamenti con le amministrazioni sanitarie dello Stato, delle regioni e della provincia autonoma di Trento;

c) l'approvvigionamento e la distribuzione all'U.S.L. dei sieri, vaccini, prodotti diagnostici e prodotti terapeutici per l'attuazione dei piani di risanamento e delle profilassi obbligatorie;

d) la promozione dell'aggiornamento tecnico-veterinario.

Per lo svolgimento delle attribuzioni di cui al primo comma, il servizio provinciale veterinario può avalersi altresì della collaborazione dei servizi dell'U.S.L.

Il servizio provinciale veterinario è diretto dal direttore del servizio veterinario provinciale.

Art. 5.
Provvedimenti contingibili e urgenti di competenza del presidente della giunta provinciale

Il presidente della giunta provinciale adotta i provvedimenti contingibili e urgenti in materia di polizia veterinaria che interessino il territorio di due o più comuni o l'intero territorio provinciale a norma dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dell'art. 63 del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni approvato con deliberazione della giunta regionale 24 aprile 1980, n. 577. Egli adotta altresì i provvedimenti in via sostitutiva nell'ipotesi prevista dall'art. 35 dello stesso testo unico.

La relativa attività istruttoria, tecnica e amministrativa è espletata dal competente servizio veterinario provinciale, che può avalersi a tal fine della collaborazione dei servizi delle U.S.L. interessate.

L'esecuzione dei provvedimenti di cui sopra è demandata al presidente del comitato di gestione dell'U.S.L.

Art. 6.
Attribuzioni del sindaco

Il sindaco esercita le attribuzioni che gli competono quale autorità sanitaria locale in materia di polizia veterinaria.

Nella materia di cui al comma precedente il sindaco adotta i provvedimenti contingibili e urgenti a norma dell'art. 35 del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni approvato con deliberazione della giunta regionale 24 aprile 1980, n. 577.

Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi il sindaco si avvale dei servizi dell'U.S.L. competente per territorio secondo quanto disposto dall'art. 16 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 6.

Art. 7.
Provvedimenti di competenza dell'U.S.L.

Salve le attribuzioni riservate alla giunta provinciale o al servizio veterinario provinciale ovvero al presidente della giunta provinciale ai sensi degli articoli 3, 4 e 5, e quelle spettanti al sindaco a norma dell'art. 6, i provvedimenti autorizzativi e prescrittivi in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria, ivi compresi quelli già demandati al veterinario provinciale e al veterinario comunale, sono adottati dal presidente del comitato di gestione dell'U.S.L. competente per territorio.

Art. 8.
Articolazione e compiti del servizio veterinario dell'U.S.L.

Il servizio veterinario dell'U.S.L. si articola in due settori addetti rispettivamente:

1) alla sanità animale e all'igiene dell'allevamento e delle produzioni animali;

2) all'igiene della produzione, conservazione e commercializzazione degli alimenti di origine animale.

Il settore addetto alla sanità animale e all'igiene dell'allevamento e delle produzioni animali assicura, in particolare, le seguenti attività:

a) la profilassi delle zoonosi e delle altre malattie infettive e infestive a carattere diffusivo degli animali soggetti a misure di polizia veterinaria, ivi compresa l'attuazione dei piani di profilassi previsti dalla norma vigente;

b) la vigilanza sui ricoveri degli animali, sulle stalle di sosta, sui mercati, sui pubblici abbeveratoi e sui concentramenti di animali, ivi compresi ambulatori, canili, istituzioni veterinarie private, negozi per la vendita di piccoli animali, nonché attività paraveterinarie;

c) l'attuazione dei programmi di bonifica sanitaria e di eradicazione della malattia di interesse antropozoonosico e zoosanitario previsti dalla normativa vigente;

d) la vigilanza sull'igiene della riproduzione animale e sulla fecondazione artificiale sulla base delle norme vigenti in materia, nonché sull'attività concernente la profilassi e la cura della sterilità degli animali;

e) la vigilanza sul trasporto degli animali e sui loro spostamenti;

f) la vigilanza sulle importazioni, esportazioni e transito degli animali, ove prevista dalla normativa vigente;

g) la vigilanza sugli impianti di raccolta, trasformazione, distribuzione e risanamento dei sottoprodotti, avanzi e rifiuti di origine animale;

h) la vigilanza sulla produzione, distribuzione e impiego dei mangimi e degli integratori per uso zootecnico;

i) la vigilanza sui trattamenti immunizzanti e sulle inoculazioni diagnostiche;

l) l'ispezione e la vigilanza sui farmaci di uso veterinario;

m) l'ispezione e la vigilanza, per quanto di competenza veterinaria, sulla produzione degli animali di laboratorio e sull'utilizzazione degli animali da esperimento;

n) la vigilanza sull'esecuzione di piani di profilassi delle malattie degli animali, ivi comprese quelle delle api e dei pesci, eventualmente gestiti da associazioni o enti;

o) la vigilanza sull'esercizio della professione e delle arti veterinarie di cui al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

p) l'attuazione degli adempimenti statistici previsti per le attività di competenza;

q) il controllo sugli animali domestici, sinantropici e selvatici al fine di individuare eventuali modificazioni dell'equilibrio ambientale che posssono recare danno alla popolazione;

r) la cattura, la custodia, il mantenimento e l'eventuale soppressione dei cani vaganti;

s) la protezione dell'ambiente in relazione a tutte le attività sottoposte a vigilanza veterinaria.

Il settore addetto all'igiene della produzione, conservazione e commercializzazione degli alimenti di origine animale assicura, in particolare, le seguenti attività:

a) l'ispezione e la vigilanza delle carni, comprese le avicunicole, presso gli stabilimenti di macellazione pubblici e privati;

b) l'ispezione e la vigilanza presso i mercati all'ingrosso e i depositi privati dei prodotti alimentari di origine animale, freschi e comunque conservati, e loro derivati;

c) l'ispezione e la vigilanza sugli impianti di macellazione, ivi compresi quelli iscritti negli appositi elenchi tenuti dal Ministero della sanità per l'esportazione di carni, sulle sardigne, sugli impianti per il trattamento e la bonifica dei sottoprodotti della macellazione;

d) l'ispezione e la vigilanza sugli alimenti di origine animale e sui loro derivati nelle fasi di produzione, trasformazione, conservazione, deposito, trasporto, commercializzazione e somministrazione, nonché sui laboratori di sezionamento e lavorazione iscritti negli appositi elenchi tenuti dal Ministero della sanità per l'esportazione di prodotti carnei all'estero;

e) l'ispezione e la vigilanza sulla attività di distribuzione all'ingrosso e al dettaglio di alimenti di origine animale e sulla ristorazione collettiva per ciò che attiene gli alimenti di origine animale;

f) l'ispezione e la vigilanza sul commercio, l'utilizzazione e le trasformazioni dei prodotti e sottoprodotti di origine animale per uso industriale;

g) l'attuazione degli adempimenti statistici previsti per le attività di competenza.

L'U.S.L., nell'ambito della disciplina regolamentare dei propri servizi, assicura idonee modalità di coordinamento del servizio veterinario con gli altri servizi e loro articolazioni organizzative. Ad ognuna delle attività operative di cui al primo comma è preposto un veterinario dirigente, ad uno dei quali viene attribuita la responsabilità del coordinamento del servizio.

Art. 9.
Ambito territoriale

Il servizio di medicina veterinaria è istituito presso ogni U.S.L. e non può essere unificato ad altri servizi.

In ogni U.S.L. il servizio veterinario si articola nei due settori di cui all'art. 8 della presente legge. I predetti settori provvedono, ciascuno per la parte di competenza, all'espletamento delle funzioni indicate nell'art. 8.

Art. 10.

Nell'esercizio delle proprie funzioni l'U.S.L. assicura per ogni distretto, con eventualità organizzative interdistrettuali definite sulla base dei parametri dell'art. 16 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'attività veterinaria di base e in particolare:

a) la profilassi delle malattie infettive a carattere diffusivo e delle malattie parassitarie degli animali e l'applicazione delle relative misure di polizia veterinaria;

b) il controllo e la vigilanza sugli alimenti di origine animale;

c) la vigilanza sulla riproduzione animale, sugli alimenti zootecnici e sull'impiego di farmaci per uso veterinario.

Deve essere comunque assicurata l'attività di servizio a fronte di particolari esigenze mediante turni di reperibilità festivi e notturni tra veterinari dipendenti e relativo personale ausiliario.

Art. 11.
Assistenza zootecnica

Le U.S.L. devono garantire il servizio di assistenza zooiatrica in maniera continuativa e uniforme tenendo conto della dislocazione, dell'entità e della necessità del patrimonio zootecnico, secondo la convenzione tipo approvata dalla giunta provinciale.

A tale scopo le U.S.L. stipulano apposite convenzioni con veterinari liberi professionisti. In carenza di questi ultimi l'erogazione dell'assistenza zooiatrica sarà comunque garantita dalle U.S.L. tramite i propri dipendenti, esclusi quelli in posizione dirigenziale, mediante l'istituto della pronta reperibilità.

Art. 12.
Attività di vigilanza e di controllo

L'attività ispettiva di vigilanza e di controllo è diretta per ciascun settore da un veterinario, il quale può avvalersi di personale posto alle sue dipendenze o chiedere di avvalersi di altro personale con qualifica di pubblico ufficiale.

Il presidente della giunta provinciale propone al commissario del Governo di Bolzano l'attribuzione, nelle forme di legge, della qualifica di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria ad operatori addetti alle mansioni e alle funzioni di cui alla presente legge.

Il relativi nominativi sono indicati al presidente della giunta provinciale dai presidenti dei comitati di gestione delle U.S.L sulla base delle specifiche competenze degli operatori in relazione alla materia oggetto della vigilanza.

Art. 13.
Responsabile del servizio veterinario

Il responsabile del servizio veterinario nell'U.S.L. coordina le attività in materia veterinaria, svolge le funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti, e in particolare cura:

a) l'opportuno coordinamento con gli altri servizi dell'U.S.L. mediante l'ufficio di direzione di cui all'art. 24 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 6;

b) il collegamento con il servizio veterinario della provincia, nonché con uffici di enti pubblici e di associazioni operanti nel settore agricolo-zootecnico;

c) l'esercizio di funzioni di promozione e di vigilanza, nell'ambito del servizio veterinario, per l'attuazione dei programmi;

d) l'esercizio delle altre funzioni previste dal regolamento sull'organizzazione e sul funzionamento dei servizi dell'U.S.L.

Il responsabile del servizio formula, tramite l'ufficio di direzione, al presidente del comitato di gestione le proposte per l'adozione dei provvedimenti già di competenza dei veterinari provinciali, comunali e consorziali.

Art. 14.
Commissioni, collegi e comitati

Nelle commissioni, collegi e comitati di cui fa parte ai sensi delle vigenti norme il veterinario provinciale, quest'ultimo è sostituito dal direttore del servizio provinciale veterinario o dal suo sostituto.

Art. 15.
Programmi zoosanitari

La giunta provinciale determina i programmi di attuazione di piani sanitari di risanamento da malattie infettive o parassitarie degli animali domestici previo parere di un'apposita commissione.

La commissione è nominata con decreto del presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della giunta stessa ed è formata:

a) dall'assessore per l'agricoltura e le foreste, che funge da presidente;

b) dal direttore generale dei servizi agrari e forestali;

c) dal direttore del servizio veterinario provinciale;

d) dal dirigente della sezione diagnostica di Bolzano dell'istituto zooprofilattico delle Venezie;

e) dal direttore dell'ufficio provinciale per la zootecnia;

f) da tre rappresentanti degli allevatori, proposti dalle associazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale;

g) dai coordinatori del servizio veterinario delle unità sanitarie locali;

h) da un rappresentante dell'ordine provinciale dei veterinari.

In caso di assenza o impedimento il presidente viene sostituito dal direttore generale dei servizi agrari e forestali.

Funge da segretario un funzionario amministrativo addetto al servizio provinciale veterinario.

La commissione permane in carica per la durata della legislatura nel corso della quale è intervenuta la nomina.

La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici come sono rappresentati nel consiglio provinciale, fatta salva la presenza del gruppo linguistico ladino.

Ai componenti e al segretario della commissione sono corrisposti, in quanto spettino, i compensi ed i trattamenti economici di missione previsti dalla vigente normativa provinciale.

Art. 16.
Sezione diagnostica

L'istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, con sede in Padova, è una struttura tecnico-scientifica pluriregionale al servizio anche della provincia autonoma di Bolzano e delle U.S.L. costituite nel suo territorio, sulla base di quanto stabilito dalla legge provinciale 25 febbraio 1980, n. 6.

Detto istituto, particolarmente attraverso la sezione diagnostica provinciale di Bolzano, presta la sua collaborazione al servizio veterinario delle U.S.L. e, se del caso, ai servizi per l'igiene e la sanità pubblica delle medesime, nel settore della profilassi e della diagnosi delle malattie infettive e parassitarie degli animali, con particolare riferimento alle zoonosi, nonché nel settore del controllo igienico-sanitario degli alimenti di origine animale e dei mangimi destinati all'alimentazione del bestiame.

Art. 17.
Norme transitorie

Fino ad un periodo massimo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge e in attesa dell'organizzazione da parte delle U.S.L. del servizio veterinario, le funzioni del soppresso ufficio veterinario provinciale demandate alle stesse sono espletate dal servizio veterinario provinciale; i competenti comitati di gestione delle U.S.L. ne assumono l'esercizio, anche graduale, con propria deliberazione e d'intesa con il servizio provinciale veterinario.

Art. 18.
Riserva di posti

Nel primo concorso pubblico bandito dopo l'entrata in vigore della presente legge per le qualifiche funzionali del quarto e sesto livello nei rispettivi ruoli speciali o generali dell'amministrazione provinciale un terzo dei posti messi a concorso o, in caso di un solo posto, il posto stesso è riservato al personale in servizio presso le organizzazioni degli allevatori, che dalla data non successiva al 30 giugno 1978 svolge, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 1° settembre 1962, n. 18, a favore del soppresso ufficio veterinario provinciale, in modo esclusivo e continuativo, attività affidate dall'amministrazione provinciale alle organizzazioni predette in esecuzione dei programmi generali di risanamento approvati dalla giunta provinciale.

I posti riservati non conferiti sono attribuiti ai candidati non riservatari secondo l'ordine di graduatoria.

Il personale di cui al primo comma è, ai fini del concorso, dispensato dal requisito dell'età e le anzianità di servizio maturate a suo favore nelle organizzazioni di provenienza si considerano a tutti gli effetti economici come anzianità acquisite presso l'amministrazione provinciale.

Art. 19.

Disposizioni finanziarie

La presente legge non comporta maggiori oneri a carico del bilancio provinciale per l'anno finanziario 1982, bensì una diversa collocazione di stanziamenti sui relativi capitoli di spesa. A tal fine è disposto l'aumento di lire 200 milioni dell'autorizzazione di spesa di cui al punto n. 74 della tabella *A* annessa alla legge provinciale 28 dicembre 1981, n. 34 (legge finanziaria 1982) e la riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui al punto n. 76 della tabella medesima. La spesa a carico degli esercizi successivi sarà stabilita dalla legge finanziaria annuale.

Art. 20.

Variazione di bilancio

Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1982 sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza:

In aumento:

Cap. 71236. — Spese per il miglioramento e risanamento del patrimonio zootecnico, ivi comprese misure contro le malattie infettive e la disinfezione delle stalle (legge regionale 1° settembre 1962, n. 18, art. 1) . . . . . L. 200.000.000

In diminuzione:

Cap. 71239. — Provvedimenti per l'incremento e il miglioramento della produzione zootecnica (legge provinciale 11 gennaio 1975, n. 2, e 12 luglio 1975, n. 32) . . . . L. 200.000.000

Art. 21.

Impegni di spesa

In deroga alle disposizioni della legge di contabilità provinciale, le somme non impegnate entro la fine dell'esercizio 1982 sugli stanziamenti recati dalla presente legge si conservano fra i residui passivi e possono essere impegnate entro il 30 aprile 1983. Le somme conservate a residui ai sensi del presente articolo, non impegnate entro il predetto termine, sono portate in economia alla chiusura dell'esercizio 1983.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 12 gennaio 1983

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: URZÌ

(1070)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 1983, n. 17.

Disciplina della vendita di giornali e riviste e provvidenze per incrementare la diffusione della stampa.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 21 *febbraio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

PIANI DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI OTTIMALI DI VENDITA

Art. 1.

Al fine di incrementare la diffusione della stampa e di realizzare l'economica gestione della distribuzione di giornali e riviste, i comuni della regione predispongono un piano di localizzazione dei punti ottimali di vendita, tenendo eventualmente conto anche di quanto disposto nell'analogo piano dei comuni confinanti relativamente alle zone territorialmente limitrofe.

Il piano rileva la consistenza della rete di rivendite nonchè l'entità delle vendite di quotidiani e periodici nel biennio precedente e detta norme per il rilascio di autorizzazioni alle rivendite fisse e per la loro localizzazione, tenendo conto della densità di popolazione e delle caratteristiche urbanistiche, economiche e sociali di ciascuna zona.

Il piano, avuto riguardo anche al numero dei punti di vendita di cui al precedente secondo comma ed alla loro ubicazione, deve inoltre prevedere le condizioni per l'autorizzazione alla vendita di giornali quotidiani e periodici in alberghi, pensioni, librerie ed esercizi della grande distribuzione, nonchè per il rilascio dell'autorizzazione alla vendita ambulante ed automatica di giornali e riviste.

I comuni predispongono il piano di localizzazione dei punti ottimali di vendita, sentite le sedi comunali e, ove queste difettino, nell'ordine le sedi provinciali, regionali o nazionali delle associazioni più rappresentative degli editori e dei distributori e delle organizzazioni sindacali dei rivenditori che devono pronunciarsi entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del Sindaco con unità la proposta di piano. Trascorso tale termine s'intende che il parere sia favorevole.

Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'assessore regionale competente, previa deliberazione della giunta regionale, definirà gli indirizzi programmatici ed i criteri generali ai quali dovranno attenersi i comuni nella redazione dei piani e negli adempimenti di loro spettanza.

Le procedure stabilite dal presente articolo sono applicate anche nel caso in cui al piano vengano successivamente apportate eventuali variazioni.

La deliberazione del consiglio comunale con cui viene approvato il piano di cui ai precedenti commi, ovvero vengano apportate variazioni al piano medesimo, è sottoposta all'esame del competente comitato di controllo, sentito il parere della direzione regionale del commercio.

Art. 2.

Qualora entro otto mesi dall'emanazione degli indirizzi programmatici e dei criteri generali da parte dell'amministrazione regionale, i comuni non adempiano a quanto previsto dall'art. 1 della presente legge, il presidente della giunta regionale nomina un commissario che provvede entro sei mesi alla redazione del piano di localizzazione dei punti ottimali di vendita.

Su richiesta dei comuni interessati, il termine di otto mesi, di cui al precedente comma, quando sussistano fondate e motivate ragioni, può essere prorogato a dodici mesi con decreto dell'assessore regionale competente.

Gli stessi termini si applicano anche nel caso in cui i comuni, a seguito della emanazione di nuovi indirizzi programmatici e di nuovi criteri generali da parte dell'amministrazione regionale, debbano procedere all'approvazione di altro piano o all'aggiornamento di quello esistente.

Capo II

AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 3.

L'apertura e il trasferimento in altra zona di rivendite di giornali quotidiani e periodici sono soggetti ad autorizzazione amministrativa, rilasciata dal sindaco del comune in cui avrà sede l'esercizio, nel rispetto dei piani comunali di cui all'art. 1 della presente legge.

Il richiedente dev'essere iscritto al registro degli esercenti il commercio con le modalità ed ai sensi del capo I della legge 11 giugno 1971, n. 426, e della legge regionale 13 dicembre 1971, n. 56.

Qualora non vengano presentate domande per la gestione dei punti ottimali di vendita fissati nei piani comunali, i comuni possono autorizzare alla vendita di quotidiani e periodici i titolari di altre autorizzazioni al commercio o i titolari di rivendite di generi di monopolio, i cui esercizi si trovino nella stessa zona o quartiere.

Nei comuni inclusi negli ambiti turistici di cui alla legge regionale 11 agosto 1980, n. 34, possono essere rilasciate autorizzazioni a carattere stagionale.

Contro i provvedimenti del sindaco è esperibile il ricorso di cui all'art. 37 della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48.

Art. 4.

L'esercizio delle rivendite esclusive può essere svolto unicamente dal titolare o dai suoi parenti o affini fino al terzo grado, con l'eventuale collaborazione di terzi.

E' vietato l'affidamento in gestione a terzi se non siano trascorsi almeno cinque anni di gestione diretta della rivendita.

Il trasferimento della titolarità di un esercizio di rivendita per atto tra vivi o a causa di morte e il trasferimento della gestione, nell'ipotesi di cui al comma precedente, comportano il trasferimento dell'autorizzazione, sempre che sia provato l'effettivo trapasso e il subentrante sia iscritto nel registro degli esercenti il commercio.

I titolari di autorizzazioni rilasciate ai sensi della presente legge possono curare il recapito a domicilio di giornali e riviste.

E' fatto obbligo ai titolari di autorizzazioni rilasciate ai sensi della presente legge di assicurare parità di trattamento alle diverse testate.

Art. 5.

Il sindaco procede alla revoca dell'autorizzazione alla vendita di giornali e riviste qualora il titolare:

a) non attivi la rivendita entro sei mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione o sospenda per un periodo superiore a un mese l'attività di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

b) venga cancellato dal registro degli esercenti il commercio;

c) non assicuri parità di trattamento alle diverse testate;

d) affidi la rivendita esclusiva di giornali e riviste in gestione a terzi prima che sia trascorso il termine di cui al secondo comma dell'art. 4 della presente legge.

Nel caso di chiusura temporanea dell'esercizio di rivendita per un periodo superiore a giorni tre ed inferiore a un mese ovvero nel caso di impedimento temporaneo dei titolari della rivendita per analogo periodo, questi devono affidare a titolari di altre autorizzazioni per il commercio, aventi sede nella stessa zona o quartiere, la vendita di giornali e riviste. Se non è adempiuto tale obbligo, le imprese editoriali e di distribuzione possono provvedere direttamente.

Art. 6.

Non è necessaria alcuna autorizzazione:

a) per la vendita nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati o associazioni, di pubblicazioni a contenuto particolare, ancorché contemporaneamente distribuite nelle edicole;

b) per la vendita ambulante di giornali quotidiani e periodici di partito, sidacali o religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;

c) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate dei giornali da esse editi;

d) per la vendita di pubblicazioni a contenuto particolare non distribuite nelle edicole;

e) per la consegna, porta a porta, curata dall'editore per le proprie pubblicazioni.

Per la vendita di cui al punto *a*) del comma precedente si intende anche quella effettuata dall'interno dei locali delle sedi attraverso aperture che diano sulla pubblica via ovvero all'ingresso delle medesime e nello spazio immediatamente antistante. Qualora tali pubblicazioni a contenuto particolare non siano distribuite nelle edicole, la loro vendita può avvenire anche fuori delle sedi medesime.

Art. 7.

Al fine di assicurare il costante servizio di informazione a mezzo stampa, i comuni predispongono annualmente, su proposta delle associazioni e delle organizzazioni sindacali di cui al quarto comma dell'art. 1 della presente legge, apposito calendario dei turni di chiusura domenicali e festivi, nonché dei turni di chiusura per ferie, tale da garantire comunque l'apertura di almeno il 50% delle rivendite esistenti in ciascuna zona.

Nei periodi di chiusura le rivendite devono esporre apposito cartello indicante il punto di vendita più prossimo che effettua il servizio.

Capo III

PROVVIDENZE PER INCREMENTARE LA DIFFUSIONE DELLA STAMPA

Art. 8.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese di distribuzione della stampa quotidiana e periodica operanti esclusivamente nel territorio regionale, con preferenza per quelle costituite in forma cooperativa o consortile o comunque associata tra rivenditori per la distribuzione, contributi annui decennali fino al 7% della spesa necessaria per programmi di ristrutturazione economico-produttiva che tendano alla riduzione dei costi di distribuzione o all'incremento della diffusione della stampa in regione specie nelle zone che di ciò maggiormente necessitano, assicurando il servizio a tutti i rivenditori autorizzati ai sensi della presente legge.

Sono considerate ammissibili le spese relative all'acquisto di mezzi di trasporto, quelle relative all'acquisto, installazione e potenziamento delle attrezzature tecniche e degli impianti di composizione, stampa, confezione e magazzinaggio, nonché quelle relative alla costruzione, acquisto e ristrutturazione di immobili necessari all'attività dell'impresa.

La spesa ammissibile a contributo non potrà superare l'importo di 150 milioni di lire per ogni impresa richiedente.

I soggetti beneficiari delle suddette provvidenze regionali sono tenuti ad assicurare parità di trattamento alle diverse testate ed a garantire la distribuzione a tutte le testate giornalistiche che ne facciano richiesta, fornendo, con criteri di assoluta imparzialità, a ciascun titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 3 della presente legge, il numero di copie necessario per la vendita, compatibilmente con l'effettiva disponibilità.

Con apposito regolamento d'esecuzione verranno fissate le modalità per la concessione e la liquidazione dei contributi previsti dal presente articolo.

Capo IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 9.

Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso del patentino rilasciato dalle commissioni paritetiche degli editori e rivenditori di giornali o comunque dimostrino, su conforme attestazione delle imprese editrici e di distribuzione, di esercitare attività di rivendita, hanno diritto ad ottenere l'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio, previa istanza da presentare alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competente per territorio.

Gli stessi soggetti hanno diritto ad ottenere l'autorizzazione amministrativa di cui all'art. 3 della presente legge, previa istanza da presentare al comune nel cui territorio ha sede la rivendita.

Le suddette richieste devono essere presentate entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Fino all'entrata in vigore del piano di localizzazione di cui all'art. 1 della presente legge, i comuni non possono rilasciare autorizzazioni per l'apertura di nuove rivendite.

Il rilascio delle suddette autorizzazioni, tenuto conto degli esercizi esistenti e delle caratteristiche economiche e sociali della zona, è tuttavia consentito in situazioni particolari, previa conforme deliberazione del consiglio comunale.

In zone urbane particolarmente carenti, previa conforme deliberazione del consiglio comunale, l'autorizzazione può essere rilasciata anche a titolari di altre autorizzazioni per il commercio con preferenza per le librerie e gli esercizi della grande distribuzione.

Tali autorizzazioni sono rilasciate su parere delle associazioni e delle organizzazioni sindacali di cui al quarto comma dell'art. 1 della presente legge.

Anche in assenza del piano, al rilascio dell'autorizzazione provvede invece direttamente il sindaco quando non si tratta della apertura di nuove rivendite.

Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente articolo e non ancora attivate al momento dell'entrata in vigore del piano di localizzazione di cui all'art. 1 della presente legge, decadono se in contrasto con il piano stesso.

Art. 10.

Chiunque viola le disposizioni di cui alla presente legge, è soggetto alle sanzioni amministrative di cui all'art. 39, primo comma, della legge 11 giugno 1971, n. 426.

Le sanzioni amministrative previste dal comma precedente sono applicate a norma della legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78, ed i relativi proventi sono devoluti ai comuni.

Capo V

NORMA FINANZIARIA

Art. 11.

Per le finalità di cui all'art. 8 della presente legge è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1983, un limite d'impegno di lire 80 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 80 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 1992.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l'esercizio 1983 viene istituito al titolo II - sezione V - rubrica n. 8 - categoria XI - il cap. 8112, con la denominazione «Contributi annui costanti alle imprese di distribuzione della stampa quotidiana e periodica al fine di favorire l'incremento della diffusione della stampa nel territorio regionale» e con lo stanziamento in termini di competenza di lire 240 milioni, corrispondenti alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1983 al 1985.

A detto onere di lire 240 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 del precitato stato di previsione (rubrica numero 8 - partita n. 1 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1986 al 1992 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Sul precitato cap. 8112 viene altresì iscritto lo stanziamento in termini di cassa di lire 80 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal cap. 1980 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1983.

Art. 12.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 18 febbraio 1983

COMELLI

(1449)

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 6 gennaio 1983, n. **6**.

Disciplina del servizio trasporto degli infermi, degli infortunati e di pronto soccorso.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 20 *gennaio* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I comuni esercitano il servizio di trasporto degli infermi, degli infortunati e di pronto soccorso, in forma singola od associata, mediante le unità sanitarie locali (UU.SS.LL.).

Art. 2.

Ciascuna U.S.L. assicura il servizio di cui alla presente legge mediante la istituzione di uno o più presidi di ambulanze.

Ciascun presidio costituisce una unità funzionale comprendente attrezzature e personale qualitativamente e quantitativamente determinato con riferimento al servizio che è chiamato ad assolvere.

I presidi, da ubicarsi a preferenza presso le strutture sanitarie esistenti, vanno istituiti nel termine di novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

In attesa dell'approvazione del piano sanitario regionale, è approvato il piano regionale del servizio trasporto degli infermi, degli infortunati e di pronto soccorso, come formulato negli allegati alla presente legge e che di essa costituiscono parte integrante. Tale piano ha efficacia sino all'entrata in vigore del piano sanitario regionale e comunque non oltre tre anni dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

La tipologia, il numero dei presidi e delle ambulanze nonché la loro ubicazione, sono determinati dal piano di cui al precedente articolo.

Il piano determina anche il numero delle ambulanze in dotazione a ciascun centro con la specificazione dei singoli tipi.

Ai fini della migliore funzionalità del servizio, il piano prevede che i presidi debbano anche assicurare il soddisfacimento di esigenze che si manifestassero al di fuori della U.S.L. di appartenenza dei centri medesimi.

Art. 5.

Il servizio è svolto a mezzo di ambulanze differenziate a seconda delle prestazioni da erogare:

a) ambulanza di tipo *A* preferibilmente utilizzata per il servizio di elezione;

b) ambulanza di tipo *B* preferibilmente utilizzata per il servizio di trasporto di urgenza e di pronto soccorso;

c) elicotteri sanitari.

Le caratteristiche tecniche delle ambulanze di cui ai punti *a*) e *b*) sono fissate nell'allegato alla presente legge, di cui costituisce parte integrante.

L'ambulanza di tipo *A* deve essere dotata del seguente personale: una unità con funzione di autista, in possesso dei requisiti per la conduzione di ambulanze giusta la legislazione vigente; una unità con funzione di ausiliario socio-sanitario; entrambi anche con compiti di barelliere.

L'ambulanza di tipo *B* deve essere dotata del seguente personale una unità con funzione di autista, in possesso dei requisiti per la conduzione di ambulanza giusta la legislazione vigente; una unità con funzione di ausiliario socio-sanitario; entrambi anche con compiti di barelliere; una unità con funzione di infermiere professionale, una unità sanitaria medico rianimatore.

Art. 6.

Le richieste di intervento vanno rivolte al presidio nel cui ambito si verifica l'esigenza.

Nell'ipotesi in cui l'U.S.L. ricomprenda più presidi di ambulanze, presso uno di essi è costituito un servizio di collegamento centralizzato a cui vanno rivolte le richieste per tutti i presidi.

Art. 7.

E' istituito il centro di coordinamento regionale dei presidi di ambulanze, cui fa capo il sistema di collegamento di cui al precedente art. 6. Il centro ha il compito di disporre, in caso di necessità, l'intervento dei presidi anche al di fuori del loro abitato ordinario di attività.

A tal fine la richiesta di intervento di cui all'art. 6 vanno contemporaneamente fatte pervenire, a cura del presidio interessato, al centro suddetto, in modo da facilitare l'intervento sussidiario del centro, ove occorra.

Il centro di coordinamento è realizzato dalla U.S.L. del capoluogo regionale che va individuata, di intesa tra i presidenti delle UU.SS.LL. dello stesso capoluogo, nel termine di novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

In materia di finanziamento, di contabilità e di controllo, relativi alla gestione del servizio di cui alla presente legge, si applica la normativa generale sul funzionamento delle unità sanitarie locali.

Per la istituzione dei presidi e del centro di coordinamento regionale, la Regione provvede con apposito stanziamento di bilancio.

Art. 9.

Al personale occorrente per l'espletamento del servizio di cui alla presente legge si provvede nei modi e nelle forme stabiliti dalla legislazione applicabile nella regione Campania al personale delle unità sanitarie locali.

Art. 10.

La giunta regionale proporrà al consiglio regionale il regolamento di esecuzione della presente legge nel termine di quindici giorni dalla sua entrata in vigore.

Art. 11.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per il triennio 1983-85 la spesa complessiva di lire 70 miliardi.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito per il 1983 presuntivamente in lire 20 miliardi, si farà fronte con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa di cui al capitolo «Fondi alle unità sanitarie locali per l'assistenza ospedaliera» dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1983, corrispondente al cap. 1200 del bilancio 1982.

Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 6 gennaio 1983

DE FEO

(*Omissis*).

(1156)

REGIONE TOSCANA

Avviso di rettifica

Avviso di rettifica alla legge regionale 8 novembre 1982, n. 82: « Normativa per disciplinare la raccolta dei prodotti del sottobosco e per la salvaguardia dell'ambiente naturale ». (Legge pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 61 del 16 novembre 1982 e riprodotta nella « Gazzetta Ufficiale » della Repubblica n. 36 del 7 febbraio 1983).

Nel testo della legge regionale citata in epigrafe deve essere apportata la seguente rettifica:

a pag. 3672, colonna destra, il secondo comma dell'art. 3 va letto:

« Esse sono composte:

dal presidente dell'amministrazione provinciale *o* da un componente della giunta da lui delegato, con funzioni di presidente; »,

anziché:

« Esse sono composte:

dal presidente dell'amministrazione provinciale *e* da un componente della giunta da lui delegato, con funzioni di presidente; ».

(1874)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100831060)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie di:

BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.